

INDICE:

EDITORIALE pag. 2 e 3

SEZIONE PRIMA: INFORMAZIONI ED INIZIATIVE PAG. 4 - 12

SEZIONE GIURIDICA PAG. 13-24 (Sentenza del Tribunale di Ravenna)

SEZIONE EPIDEMIOLOGICA 24-31 (Indagine epidemiologica a Broni -PV)

ULTIMA ORA pag. 32 Apertura del processo a Brindisi

Bollettino n. 21 a cura di Anna Virgili (AEA Roma) e di Fulvio Aurora (AEA nazionale, Milano)

Supplemento al numero 144-145 di Medicina Democratica

EDITORIALE

1. La Ragioneria generale dello Stato dice che non ci sono soldi per finanziare la possibile legge di modifica della 257/92 riferita prevalentemente ai benefici previdenziali degli ex esposti all'amianto. Forse il ragioniere generale dello Stato non ha letto bene la proposta passata nel comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato. Se passasse quella legge l'INPS non dovrebbe sborsare nulla. E' vero che la proposta afferma volere estendere i benefici previdenziali a tutte le categorie di lavoratori, ma successivamente precisa che gli aventi diritto devono dimostrare di essere stati esposti per oltre 10 anni e per 8 ore al giorno a 100ff/litro. L'ente certificatore, cioè l'INAIL, che ha fatto e fa di tutto per riconoscere meno ex esposti possibili, non potrà fare altro che riconoscere ... nessuno!

Allora perché questa presa di posizione e perché l'avvallo degli ambiti governativi (rappresentati in Senato dal sen. Fabbri -FI- presidente del comitato ristretto)? Il Governo non riuscirebbe a controllare possibili emendamenti che potrebbero venire anche dalla sua stessa maggioranza (diversi senatori e deputati di maggioranza nei loro territori hanno fatto promesse e si sono impegnati a risolvere alcune situazioni di ex esposti). Questo potrebbe produrre - nel calcolo del ministero del Tesoro - ulteriori esborsi proprio nel momento in cui lo stesso Governo si appresta a ridimensionare ulteriormente il bilancio delle pensioni e della sanità.

Di fronte quindi al parere dello stesso governo - sotto forma dei responsabili dei conti - è evidente che la proposta di legge verrà insabbiata: dobbiamo gioire o recriminare? Infatti se non si va oltre la legge attuale è quella che conta, ma al tempo stesso tante situazioni si cronicizzano, finiscono per non avere sbocco.

Non possiamo accettare che di fronte ad una necessità di salute venga posto un veto economico, questo sì che è contro la Costituzione, ma nemmeno possiamo accettare che si faccia diventare legge dello stato una regola amministrativa inaccettabile, quella delle 100 fibre/litro medie su otto ore al giorno per 10 anni almeno di esposizione. Al Governo non resta altro che bloccare tutto, Per i lavoratori ex esposti non è facile a questo punto mobilitarsi positivamente: fermare porti e stabilimenti, scendere in piazza e manifestare nelle proprie città e soprattutto a Roma. Come AEA possiamo proporre una mobilitazione generalizzata, ma non organizzarla direttamente. Non solo, ma come AEA non possiamo nemmeno evitare che pur di avere uno straccio di legge si facciano compromessi inaccettabili!

Proponiamo e valutiamo la possibilità di una grossa mobilitazione, ma al tempo stesso non inseguiamo una legge migliorativa che in questo momento risulta oggettivamente impossibile.

Continuiamo a perseguire la nostra battaglia ai vari livelli:

- a) rafforzando i ricorsi alla Magistratura cercando però di aumentare lo sforzo dimostrativo e ricostruttivo delle esposizioni. Studiamo il modo di fare cambiare opinione alla Cassazione sulle 100 fibre/litro.
- b) impegnandoci di più per la realizzazione di leggi regionali sull'amianto o per la loro applicazione (pensiamo a quella non attuata in Friuli e al Piano Amianto non praticato della Campania) dall'essere praticato). Costringiamo comunque da subito le regioni e le A-USL a mettere in pratica quanto già definito dalla legge nazionale in ordine ai censimenti dei siti contaminati, alle bonifiche, alla sorveglianza sanitaria,
- c) combattendo per raggiungere il grande obiettivo di togliere all'INAIL i riconoscimenti degli infortuni e delle malattie professionali
- d) discutendo della possibilità di organizzare nel giro di sei mesi la seconda conferenza - evidentemente non governativa - sull'amianto.

2. La sentenza del giudice del lavoro di Ravenna Roberto Rivero che riconosce i benefici previdenziali ad alcuni lavoratori ex esposti all'amianto che sono andati in pensione prima della promulgazione della legge 257 del 1992 è estremamente importante.

Il giudice da un'interpretazione e soluzione diversa dalla Corte Costituzionale. Ed è possibile in quanto la Corte Costituzionale non ha dato un'interpretazione autentica della legge in rapporto alla

Costituzione, ma ha espresso un giudizio di merito, fra l'altro diverso da quello espresso pochi mesi prima. Ogni giudice è comunque soggetto solo alla legge.

Vedremo comunque se i soccombenti, cioè l'INPS, ricorrerà in appello. La sentenza del giudice Rivero ci sembra comunque assolutamente motivata, difficilmente attaccabile.

Il nodo, che il giudice Rivero, respinge è quello di ritenere che la ragione della legge 257/92 articolo 13, comma 7, modificato dalla legge 271/93 stia nel raggiungimento prematuro della pensione per i lavoratori che potevano aver subito danni occupazionali, a causa della messa al bando dell'amianto. Il giudice dimostra che così non è, citando la stessa Corte Costituzionale; il problema è il danno morbigeno, ovvero la possibilità per chi è stato esposto di poter contrarre una malattia da amianto. L'occupazione non c'entra, tanto che vi è una giurisprudenza consolidata che ha stabilito che i benefici previdenziali vengono dati anche a lavoratori che non avevano operato in aziende che impiegavano l'amianto esclusivamente come materia prima.

Come già diverse volte abbiamo spiegato come AEA riteniamo che i benefici previdenziali abbiano senso per richiamare alla necessità di fare di tutto per restare in salute se per fortuna, nonostante l'amianto, non è ancora stata persa. E vengono pure, concessi, come si è pronunciata la Corte Costituzionale stessa, "in funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività svolta".

Tale sentenza non è importante solo per il problema in sé, ma anche per il senso giuridico e politico che esprime.

3. Si è costituito presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano un gruppo di lavoro per la valutazione dei risultati di operazioni chirurgiche, praticate presso l'Istituto stesso, su ex esposti colpiti da mesotelioma pleurico. Allo stato i risultati appaiono relativamente positivi, anche se occorre essere molto prudenti. Il gruppo di lavoro emetterà delle linee guida che stabiliscono le modalità e le condizioni per accedere al trattamento chirurgico. Diamo la nostra disponibilità a dare ulteriori informazioni. Raccomandiamo comunque di nuovo il massimo della prudenza nel diffondere questa informazione

SEZIONE PRIMA: INFORMAZIONI E INIZIATIVE

ASSOLTI I DIRIGENTI EX BREDA
(Comitato per la difesa della Salute di Sesto S. Giovanni -Mi-)

Operai uccisi due volte

Un atto di ingiustizia la sentenza di assoluzione per i due ex - dirigenti della Breda Fucine di Sesto San Giovanni (Mi) dall'accusa di omicidio colposo per la morte di 6 operai e lesioni gravissime per un settimo. I fatti risalgono agli anni '60. Le morti sospette avvenute in questa fabbrica sono 70, ma a quanto pare nessuno è responsabile. Per il giudice Elena Bemante infatti "*il fatto non sussiste*". Una sentenza che ha suscitato la rabbia e l'indignazione dei familiari e degli ex colleghi delle vittime. Qualcuno ha mostrato le cicatrici, i segni indelebili che il mesotelioma, il tipico tumore da amianto, ha lasciato addosso; altri hanno gridato contro questa sentenza che cancella anni

di storia e toglie anche la possibilità di ricorso in appello. Infatti il verdetto è stato condiviso dall'accusa, il PM Giulio Benedetti, il quale fin dalle prime udienze è parso più interessato a mostrare la mancanza di nesso causale tra amianto e tumori che a provare le responsabilità dei due dirigenti processati. La richiesta di assoluzione da parte del PM faceva ben capire fin dall'inizio come si sarebbe concluso il dibattimento che è durato ben 14 mesi. La perizia che doveva accertare il nesso tra la respirazione di fibre di amianto e i tumori che hanno colpito gran parte degli operai della fabbrica è stata oggetto di aspre critiche, sia per il riferimento temporale sia per l'impostazione data. Si legge nella perizia che *"non si evince la presenza di markers di esposizione ad asbesto quali la presenza di placche pleuriche, corpuscoli dell'amianto in sezioni istologiche del polmone, alta conta di fibre nei polmoni o nel liquido di lavaggio broncoalveolare"* e ancora che *"tra i fattori di rischio relativi a questa lavorazione o ad altre lavorazioni analoghe non è compreso l'amianto"* e che *"l'asbesto non era materia prima, ma derivava dall'utilizzo della copertura di protezione usata per la saldatura..."* La perizia prosegue con la misurazione del numero delle fibre di amianto sul luogo di lavoro. Eseguita in una sola occasione e valutata secondo il Consues Report di Helsinki, afferma che è *"scientificamente escluso il nesso di causalità tra esposizione ad amianto e patologie contratte dagli operai"*. *"Non si è tenuto conto della verità storica dei fatti"*, ha commentato Sandro Clementi, l'avvocato di parte civile, come è dimostrato da rapporti, agli atti processuali, di ispettori della medicina del lavoro che risalgono addirittura al lontano 1975. I 70 operai morti alla Breda, costretti a lavorare a stretto contatto con l'amianto, minacciati di licenziamento quando si lamentavano per le condizioni e dove la proprietà non forniva loro neppure mascherine e guanti *non sussistono!* Una beffa, dopo 11 anni di lotte e 19 denunce archiviate! Giuseppe Mastrandrea, ex operaio del reparto aste da trivellazione (i sei morti lavoravano tutti lì) in attesa di recarsi nuovamente all'ospedale per un'altra operazione, mostra le cicatrici e con voce rotta dal pianto grida la propria rabbia contro una "legge" che non è "uguale per tutti" bensì una legge dei padroni. La legge, la magistratura, la scienza ed i luminari finanziati dalle case farmaceutiche e dalle multinazionali hanno dimostrato anche in questa occasione come in nome del profitto nulla conti la vita umana e il diritto alla salute. E' noto e documentato che l'amianto alla Breda c'era e in quantità elevata, con modalità di protezione assolutamente inesistenti. C'è da chiedersi se, oltre al *nesso causale* così tecnicisticamente inteso, ci sia stato quel *buon senso* di cui ogni buon giudice si avvale e che conduce ad una pronuncia che va *oltre ogni ragionevole dubbio*.

Ma il problema è sempre quello: come dimostrare scientificamente che a scatenare il tumore è stato l'amianto presente in fabbrica e non altro? A dimostrare la relazione di causalità dovrebbe essere l'analisi epidemiologica. Basterebbe considerare se il numero delle persone colpite da malattie asbesto-correlate che hanno lavorato a contatto con l'amianto è significativamente superiore, in proporzione, al numero delle persone che vivono nelle zone limitrofe e che non sono state esposte. I medici poi sanno benissimo che per l'amianto non esiste una soglia minima sotto la quale non c'è rischio. A parte la predisposizione al tumore che non va certo trascurata, basta tuttavia una concentrazione minima di minerale ed una esposizione modestissima per l'insorgenza del mesotelioma che è un tipo di tumore tipico dovuto proprio all'esposizione ad amianto.

C'è poi una nuova minaccia che è rappresentata dalla proposta di legge governativa, ora in Commissione Senato, con la quale si vorrebbe mettere un punto definitivo alle richieste di riconoscimento presentate all'Inail e che aumenteranno almeno fino a circa 200 mila. Se passerà questa legge, verrà cancellata la responsabilità civile e penale delle aziende che hanno esposto i lavoratori per anni alle fibre di amianto. Quel che è vergognoso è che l'onere della prova spetterebbe al lavoratore, il quale dovrebbe dimostrare di aver respirato 100 fibre/litro per dieci anni, per otto ore al giorno... praticamente impossibile.

Siamo oggi dinanzi ad una situazione inquietante che porta l'intera collettività a riflettere sul ruolo sociale del lavoratore, sui diritti acquisiti della salute e dell'integrità fisica.

Il registro regionale dei mesoteliomi in Lombardia è stato istituito nel 2000 ma solo il 15% dei casi viene registrato. Nonostante la legge 626 imponga ai medici l'obbligo di referto in caso di mesotelioma, le segnalazioni all'Ispes, l'Istituto superiore prevenzione sicurezza del lavoro, sono rare. Per richiamare i medici al loro dovere c'è chi ha scelto la strada della denuncia. L'AEA, dall'89 segnala direttamente all'Istituto di Sanità i picchi di tumore da amianto. Anche i casi di riconoscimento da parte dell'Inail sono pochi e irrisori. Occorre portare all'attenzione di tutti l'emergenza amianto che in Italia, per l'utilizzo indiscriminato che se ne è fatto negli anni '60-'70 e oltre, ancora miete vittime.

BOLOGNA – AMIANTO

Processo alla Menarini

Si è aperto ieri mattina il processo che vede i due proprietari della fabbrica di autobus «Menarini» accusati di omicidio colposo di un loro dipendente esposto per anni all'amianto e morto di carcinoma polmonare. L'uomo aveva lavorato esattamente per trent'anni, dal 1973 al 1993. Nonostante i rischi correlati all'uso di questo materiale altamente cancerogeno fossero noti fin dalla metà degli anni sessanta, si è continuato ad usarlo senza alcuna protezione fino al 1989, anno in cui sono state prese alcune misure di prevenzione. Alla Menarini non si usavano neppure i guanti in quanto l'amianto era fragilissimo e le lavorazioni a cui lo sottoponevamo creavano un continuo sbriciolamento. Altri ex operai hanno raccontato di come il contatto con i pannelli di amianto lasciati in magazzino fosse costante e del fatto che in molti casi si arrivava alla pausa pranzo con le tute ricoperte di polvere di amianto, della notevole quantità di polvere che si sviluppava all'apertura dei pacchi e che abitualmente veniva rimossa con la scopa. Anche se la legge che ha messo al bando l'amianto risale è del 1992, la Menarini, come tutte le aziende che hanno utilizzato amianto negli anni precedenti, in virtù di una legge che risale al 1956, avrebbero dovuto tutelare i loro dipendenti, informarli sul rischio e fornire loro i mezzi adeguati di protezione. Ora la Menarini dovrà pagare penalmente per quanto è successo. A Bologna solo in tre casi su sei si è riusciti ad arrivare ad un processo: per le Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato, dove solo alcuni familiari delle 400 vittime dell'esposizione all'amianto hanno fatto causa all'azienda e nel caso dell'azienda di costruzione treni Casaralta per la quale il processo è iniziato lo scorso aprile. Il giudice ha deciso di non riconoscere come parte civile la Fiom Cgil, rappresentata dall'avvocato Alessandro Gamberini. Nonostante il sindacato abbia mostrato gli accordi sindacali dell'epoca, secondo il magistrato la morte di un iscritto non rappresenta un «danno» per l'organizzazione sindacale a cui apparteneva.

AMIANTO NEL LAZIO

Notizie in breve (periodo gennaio – giugno 2003)

Istituzioni:

? E' stata presentata la proposta di legge alla Regione Lazio dai Consiglieri Romolo Rea, Salvatore Bonadonna ed Enrico Lucani. I punti salienti della proposta di legge prevedono il risarcimento economico dei soggetti esposti e malati; la gratuità della loro assistenza medica, legale e psicologica; la costituzione di una commissione regionale sull'amianto, l'unificazione dei registri tumori provinciali in un unico registro regionale dei tumori.

L'amministrazione regionale non ha ancora portato alla discussione questa proposta.

ROMA

Roma

? La Asl Rm/F è disponibile all'istituzione di un tavolo tecnico ristretto, composto da esperti che abbiano anche potere decisionale e che quindi possano contribuire, con le proprie specifiche competenze a dare soluzioni e formulazioni precise valide sul tema dell'amianto dal punto di vista sanitario. Il dipartimento di prevenzione aziendale punta anche sull'educazione sanitaria per rendere più consapevoli e attenti i lavoratori e i cittadini.

Civitavecchia

? Vertenza amianto. Amianto nelle centrali Enel, sulle vecchie navi, sui vecchi vagoni delle Ferrovie e anche in altri luoghi. Negli ultimi tempi c'è stata una mobilitazione affinché i benefici di legge, attualmente riconosciuti solo ad alcune categorie, vengano estesi a tutti. E' stato anche istituito un tavolo tecnico per la ricostruzione dei percorsi lavorativi degli operai dell'indotto Enel, per i quali è difficile dimostrare di essere stati esposti per almeno dieci anni all'amianto.

L'Inail avrebbe incaricato una società esterna di gestione, con la spinta dei sindacati per la presentazione delle domande – art.13 L. 257/92 – per le figure mancanti negli atti di indirizzo. Si tratterebbe di 30 persone esposte della ex soc. Fiumaretta. Quanto alla centrale Enel Torre Vandolica Sud, c'è un piano di controllo semestrale ed è comunque stata sollevata la questione della presenza di amianto nella centrale. L'amianto sarebbe stato sigillato nel 2001. L'esposizione riguarda prevalentemente i turnisti e altri non rientranti negli atti di indirizzo. Questa battaglia per il riconoscimento dei benefici di legge a chi è stato esposto all'amianto permetterebbe qualche prepensionamento in una situazione aziendale quale quella di Torre Valdaliga Sud, dove la Tirreno Power al termine dei lavori di trasformazione a ciclo combinato, prevede il piano, non ufficiale, della messa in cassa integrazione di 180 addetti su 248 impiegati.

Colleferro

? Riunione presso il Comune di Valmontone da parte dei rappresentanti di vari comitati e di lavoratori dell'area industriale della Valle del Sacco poiché nel comprensorio di Colleferro hanno operato per anni varie industrie, tra le quali Fiat ferroviaria, Snia, BPD e altre.

La zona industriale di Colleferro è quella che ha la percentuale maggiore di mesoteliomi rilevati in Italia.

E' stata sollecitata più volte dai consiglieri comunali di opposizione di appoggiare la proposta di legge ferma in alla Regione, oltre all'avvio di una indagine sulla reale situazione locale, riguardo alla pericolosità della esposizione all'amianto da parte di numerosi lavoratori e da parte della popolazione.

? Si rammenta che sul numero di dicembre 2000 della rivista scientifica "Medicina del Lavoro" è stato pubblicato uno studio sui casi di tumore, condotto dal dipartimento di medicina sperimentale e patologia dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, i cui risultati sono assai allarmanti. Risulta infatti che i 63 mila abitanti di Colleferro registrano la più alta incidenza di mesotelioma (il tumore da amianto) d'Italia. Una Associazione denominata "Operai Contro", che aveva fatto ricorso per ottenere i benefici di legge ai fini del riconoscimento, ha dichiarato che i ricorsi sono stati tutti respinti con motivazioni diverse. Ai lavoratori sopravvissuti, che sono stati esposti per decenni alle fibre di amianto, è stata contestata "la mancanza della documentazione aziendale attestante l'esposizione all'amianto". Tutto ciò, come dire che l'azienda che espone al pericolo tossico i lavoratori, che non ha osservato le norme di sicurezza, che non ha informato i lavoratori sulla pericolosità ed il rischio, ecc., non solo non ne ha attestato la pericolosità allora... né lo fa ora per allora, ma è completamente estranea a tale sorta di responsabilità civile e penale. Solo ai lavoratori esposti dovrebbero competere l'onere della prova, ora per allora, quando le aziende esponevano gli operai all'amianto e inquinavano l'ambiente in nome del profitto. Aziende che oggi non esistono più.

Velletri

? Presenza di cemento amianto nell'Istituto Tecnico G. Vallari. Da tempo è stato segnalato e la Provincia di Roma che è proprietaria della scuola e ne ha la manutenzione ha promesso (Giunta Moffa) la sostituzione dei pannelli, la creazione di una commissione ed un piano di bonifica. A tutt'oggi non è ancora successo nulla. E' stata presentata un'interrogazione dal gruppo Prc della Provincia. La presenza di amianto è diffusa in numerose scuole della Provincia di Roma dove sarebbe opportuna una verifica generale e il conseguente smaltimento nel rispetto delle norme per la sicurezza.

Ciociaria

? Continuano i maxisequestri della guardia di finanza. che coinvolgono i fratelli turriziani e gli imprenditori d'itri. Sono stati posti i sigilli a cinque capannoni a **Paliano**, in un'area di tre ettari fino a poco tempo fa utilizzata come allevamento di polli da una società napoletana che ha cessato l'attività. l'accusa è di violazione della legge Ronchi. La Finanza ha trovato, in località Colle Porcino, le strutture (lunghe circa 157 metri e larghe 8) in totale abbandono e con le coperture di eternit ormai in evidente stato di degrado nell'ex allevamento, l'anno scorso c'era stato un incendio che aveva distrutto molte lastre di eternit. Trovati circa cento capi di ovini a pascolare intorno ai capannoni. la guardia di finanza ha segnalato tutto alla asl e adesso non è quindi escluso che possano essere predisposti controlli e analisi per il bestiame. Il Sindaco di Paliano, Armenio Giordani ha detto di aver interessato diversi enti, tra i quali la regione, l'ufficio ambiente della provincia, l'arpa e la direzione della protezione civile presso la presidenza del consiglio dei ministri. I controlli a tappeto della guardia di finanza si sono allargati in altre città. A **Ceccano**, per esempio, sono stati messi i sigilli a un vecchio caseificio e a una porcilaia in abbandono. e altre due strutture hanno avuto lo stesso destino a **Frosinone**, dove nei pressi della stazione è stato sequestrato un complesso industriale di proprietà dei fratelli turriziani, destinato a diventare un centro sportivo. I controlli si stanno concentrando tra Ceccano, Frosinone, Ferentino, Anagni e Paliano (dove esistono parecchie strutture industriali abbandonate), causa l'alto indice di persone malate di tumore.

Ceccano

? Copertura in eternit della scuola elementare "Luigi Mastrogiacomo". La Asl ha risposto con una relazione in cui si legge: «Tenuto conto dello stato di conservazione delle lastre e del fatto che gli ambienti interni non sono a diretto contatto con esse per la presenza del solaio, non si ritiene che esista un pericolo di esposizione di amianto per allievi e dipendenti della scuola». Quindi la copertura in cemento - amianto resta sul tetto.

? Nella zona del bosco di Fauto inserita nel PRG dell'Asi di Frosinone sarebbero presenti enormi quantità di materiali a base di amianto, come la copertura dei capannoni della ex SNIA BPD.

Anagni

? Lastre rotte di eternit nell'area dell'ex cartiera, intorno al capannone di un'ex azienda nella zona industriale, nell'area dell' Ivar Cartotecnica, in via Ponte del Tremio, che produceva carta e rotoli per imballaggio e che ha cessato l'attività. La Guardia di Finanza di Anagni sta indagando per individuare i titolari dell'area dell'ex azienda. E' stata fatta la denuncia alla procura per violazione della legge Ronchi. Saranno fatti i controlli sulle vecchie fabbriche dismesse della zona industriale di Anagni. Il consigliere regionale Romolo Rea è intervenuto proponendo di convocare urgentemente un tavolo istituzionale cui partecipino comuni, provincia e regione e tutti gli organi interessati perché ci sia un coordinamento per la predisposizione di un piano idoneo a fronteggiare l'emergenza, a partire da un monitoraggio completo del territorio data l'emergenza rappresentata dalla presenza di amianto in **Ciociaria**.

? Cassoni per l'acqua in amianto. Negli anni sessanta era frequente l'utilizzo di cassoni e tubature per l'acqua in cemento amianto nelle strutture abitative e scolastiche. Strutture che nonostante le nuove normative continuano ad essere utilizzate nel caso di edifici pubblici. Uno dei tanti casi, l'istituto "Vinciguerra", all'interno del quale l'acqua utilizzata dalla scolaresca scorre nell' amianto. Presentata la denuncia ora occorre lo smaltimento di quei cassoni. Un'altra scuola è stata al centro dell'attenzione per il completo smaltimento di cemento amianto contenuto nell'edificio delle elementari di Arpino. Il problema delle scuole che contengono amianto è molto sentito dalla popolazione che ormai da anni ne chiede la bonifica. Molti tetti delle scuole in tutta la regione sono composti da amianto.

Ferentino

? Situazione ambientale al limite per la presenza della fabbrica ex Cemamit che produceva manufatti in amianto e che ancora non è stata messa in sicurezza. Non è ancora conclusa la vertenza. Sette indagati dalla Procura della Repubblica per omicidio colposi, lesioni gravi e disastro ambientale. L'Inail ha dato un primo segno positivo per 30 operai (su 150) per il riconoscimento della malattia professionale. La bonifica dei siti contaminati è urgente, ma mentre le indagini proseguono, dopo l'ordinanza di rimozione dell'amianto emesso dal Comune di Ferentino, l'attuale proprietà dei capannoni Cemamit ha pensato bene di ricorrere al Tar Lazio. E' una storia infinita...

FERENTINO: LA VICENDA DELL' EX CEMAMIT SEMBRA NON AVERE MAI FINE

Una testimonianza, una richiesta di rinvio giudizio, la mancata bonifica, i primi riconoscimenti da parte dell'Inail

Antonio Filonardi ha lavorato, come tanti altri operai alla Ce.Ma.Mit. Ci racconta che l'attività della Ce.ma.mit è durata 22 anni. Costituitasi nel 1962, ha chiuso la sua attività nel 1984. In questa fabbrica sono state prodotte le lastre di cemento-amianto che tutti ben conosciamo e che venivano destinate per lo più alla produzione di serbatoi, canne quadre, edilizia. "I sacchi di amianto che arrivavano alla fabbrica, venivano scaricati a spalla, posti uno sull'altro a formare grosse cataste", - racconta Antonio - "questo materiale veniva lavorato per il 75% "alla molazza" ed per il 25% al disintegratore. I sacchi venivano tagliati di fianco e messi su nastro di gomma per essere trasferiti nella molazza: questa operazione comportava la fuoriuscita di polvere di amianto, tanto che dopo alcuni anni fu utilizzato un aspiratore. Ancor peggio accadeva durante la fase di lavorazione al disintegratore dato che l'amianto in fibre veniva trasferito nel polmone di stoccaggio e da questo nell'impastatrice, producendo tutt'intorno una fitta nebbia di polvere. Fino al 1975 sono stati usati circa 80 quintali di amianto grezzo al giorno e dal 1976 al 1978 la produzione è stata raddoppiata per poi diminuire e fino alla chiusura della fabbrica".

La legge n. 277 del 1991 stabilisce che se in un ambiente di lavoro vi sono 100 fibre/litro di amianto c'è la possibilità di ammalarsi di asbestosi. Antonio ci riferisce che proprio alla Ce.Ma-Mit quel limite era superato di molto da momento che vi si respiravano migliaia di fibre di amianto per litro. Nel 1983 la Comunità Europea ha emanato una direttiva sull'amianto e nel nostro paese solo nel '91 e poi nel '92 con la legge n. 257 è stato messo al bando l'amianto. Con questa legge non si sono tuttavia risolti tutti i problemi. Infatti non è ancora stata attuata la bonifica dei siti contaminati in molte regioni e proprio nel territorio di Ferentino e dintorni, numerose strutture edilizie, soprattutto capannoni, hanno fatto uso di lastre in cemento-amianto per migliaia di metri quadri. Le lastre, a detta degli esperti, possono avere una durata di circa 30 anni, poi iniziano inevitabilmente a sfaldarsi: con le piogge acide che sono corrosive, questo processo viene accelerato. E' dunque necessario, così come è stato anche sollecitato dai lavoratori, dai consiglieri comunali e regionali, da esponenti dell'opposizione e dall'ex vicesindaco di Ferentino, Francesco Giorni, che l'Inail di Frosinone riconosca a tutti i lavoratori della ex Ce-Ma-Mit le malattie professionali per l'esposizione all'amianto.

Dopo un dettagliato dossier presentato dalla Guardia di Finanza la Procura della Repubblica ha formulato una richiesta di rinvio a giudizio per sette imprenditori che devono rispondere della mancata osservazione delle norme di sicurezza che hanno causato il mesotelioma ai dipendenti della Ce.ma.mit. Sale da tre a sette, quindi, il numero dei coinvolti in questa storia con il rinvio a giudizio per omicidio colposo, lesioni gravi e disastro ambientale di notevoli proporzioni. Come sette sono gli operai deceduti in pochi mesi per mesotelioma (il tipico tumore alla pleura da esposizione ad amianto, che ha un periodo di latenza assai lungo), per la morte di altre quindici persone per mesotelioma ma che è ancora in fase di investigazione e per ventidue ex-operai affetti da asbestosi.

L'indagine nel cosiddetto "triangolo della morte" è durata oltre un anno ed è culminata con i sequestri di amianto più grandi d'Italia: un'area di quasi 300.000 metri quadrati ritenuta estremamente pericolosa: sia in superficie, con tetti e lastre di materiale tossico, sia nel terreno, a quattro metri di profondità, dove sono stato rinvenuti gli scarti di amianto blu. Le investigazioni hanno permesso di accertare, anche grazie a numerosi "carotaggi", che le aziende dopo la lavorazione dei materiali di scarto, composti da fanghi reflui di amianto e cemento, venivano interrati di volta in volta.

L'attuale maggioranza amministrativa regionale in questi anni ha votato contro lo stanziamento di fondi per la bonifica della ex Ce.ma-mit che risulta a tutt'oggi, con il processo in corso, non essere ancora stata messa in sicurezza. Alla Regione Lazio è stata presentata una proposta di legge sull'amianto presentata dal gruppo PRC regionale che non è ancora stata portata alla discussione; il Consiglio Provinciale di Frosinone non ha ancora approvato in via definitiva il piano provinciale di prevenzione e bonifica dell'amianto presentato dal PRC. Mentre le indagini proseguono, il commissario prefettizio di Ferentino ha ordinato agli attuali proprietari dell'area ex Cemamit di bonificare il sito e questi hanno fatto ricorso al Tar.

Più di recente si è registrata una prima vittoria degli ex esposti, per il riconoscimento dei benefici. Su oltre 150 ex dipendenti della Cemamit di Ferentino, l'Inail sta provvedendo per 30 di loro (in maggioranza coloro che sono in cassa integrazione o in posizione di mobilità), alla certificazione di cui alla legge 257/92 per ottenere la maggiorazione contributiva del 50% ai fini pensionistici. Finalmente l'Inail sta anche esaminando per alcuni ex dipendenti le domande di riconoscimento della malattia professionale. Finora ne sono state concesse 4 e altre 10 sono in fase di studio. Si tratta per lo più di mesotelioma pleurico e asbestosi. Ma la vicenda Cemamit non termina qui: altri lavoratori devono essere riconosciuti dall'Inail per asbestosi. Il potenziamento delle strutture sanitarie al servizio della Medicina del Lavoro di Frosinone e la bonifica del territorio di Ferentino sono altri problemi aperti da affrontare e risolvere.

IL PIANO REGIONALE AMIANTO DELLA CAMPANIA: AMIANTO = MAC ZERO

In Campania è stato approvato dalla Giunta regionale il piano regionale amianto integrato con alcuni emendamenti approvati all'unanimità dal consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2001.

Proprio uno di questi emendamenti è degno di nota, perché forse per la prima volta un'istituzione ribadisce alcuni concetti di fondo propri della nostra associazione e di Medicina Democratica. Non per nulla la proposta è stata formulata dal consigliere di Rifondazione Francesco Maranta, ferroviere delle officine grandi riparazioni di Santa Maria la Bruna, uno dei due luoghi dove è nata l'AEA. Dice il preambolo alle finalità ed articolazione del piano: *"Premesso che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, è un principio assoluto che non può essere sottoposto a nessuna esigenza; che per l'amianto non esistono quantità minime che l'organismo umano possa tollerare; che la proposta di piano si pone questo obiettivo: da un lato spingere perché le misure intraprese vengano messe in pratica, dall'altro perché, quanto non è ancora stato previsto venga messo all'ordine del giorno e realizzato. Le finalità e l'articolazione del Piano regionale amianto discendono dal puntuale recepimento della legislazione che, a livello comunitario, nazionale e regionale, è stata prodotta nell'ultimo decennio."*

Parole certamente molto chiare che lasciano presagire una possibilità reale di intervento sull'amianto in Campania. Per la verità non si parla di partecipazione nella discussione delle scelte che il piano presuppone e da cui devono discendere impegni precisi. In Campania l'AEA esiste più di nome che di fatto e gli altri movimenti contro l'amianto sono frammentati, comunque interessati solo a qualche aspetto del problema. L'esperienza ci dice che anche una buona legge o delle buone indicazioni di un'istituzione affidate a chi, per dovere di ufficio se ne deve occupare, difficilmente funzionano se non vengono supportate da organismi di controllo popolare e di verifica tecnico-scientifica alternativa.

Chi si deve occupare della realizzazione del piano è l'Unità Operativa Regionale Amianto (UORA) formata da diversi tecnici del settore della regione, da altri esperti e tecnici dell'Università Federico II di Napoli oltre che dell'istituto trattamento minerali del CNR di Roma. L'UORA opera in stretto contatto con i servizi di prevenzione delle A-USL che divengono, nel loro territorio, i referenti delle iniziative di censimento, conoscenza, sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti, predisposizione delle bonifiche, ancora verifica dei risultati raggiunti.

Occorre allo scopo rafforzare i servizi di prevenzione delle A-USL non unicamente facendo una formazione adeguata (di cui molto si occupa il piano) degli operatori, ma avendo un congruo numero di operatori. E' necessario, anche in Campania, che ha tradizionalmente un bilancio della sanità deficitario, raggiungere l'obiettivo di dedicare il 5% del bilancio alle attività di prevenzione. I due aspetti dubbi del piano della Campania sono proprio questi: chi esercita l'azione di verifica e controllo dal basso e la capacità quantitativa e qualitativa di intervento dei servizi e delle strutture di prevenzione. E' importantissima la collaborazione con l'Università chiarendo che questa non può essere sostitutiva delle USL.

Andrebbe inoltre meglio discusso il nodo della sorveglianza sanitaria degli ex esposti all'amianto. Il piano prevede questo tipo di intervento, ma lo limita ad un'attività di counseling per gli ex esposti a bassi quantitativi di amianto, ovvero di dare indicazioni generali e al tempo stesso di fornire la possibilità di rivolgersi a persone qualificate nell'ambito dei servizi di prevenzione per avere informazioni e consigli. Per coloro invece che sono stati esposti a grandi quantitativi è previsto un'attività soprattutto di indagine epidemiologica oltre che di counseling.

Viene inoltre istituito finalmente anche in questa regione il registro dei mesoteliomi presso la medicina del lavoro dell'Università, ma non si parla in maniera molto chiara dell'istituzione del registro degli esposti, anche se si stabilisce di risalire alle "coorti" di lavoratori che principalmente hanno subito l'attentato dell'esposizione all'amianto.

Riportiamo l'indice del piano, che comunque è a disposizione delle sezioni che dell'AEA che sono interessate:

Finalità ed articolazione del Piano

Censimento

Azione di informazione e sensibilizzazione

Albo delle imprese di bonifica, rimozione e smaltimento

Sorveglianza sanitaria

Attività di controllo e vigilanza
Smaltimento dei rifiuti da amianto
Formazione professionale
Appendice
Disposizioni finali

**IN BRASILE UN PASSATO A RISCHIO
LA SAINT-GOBAIN È VENUTA A PATTI SUL RISARCIMENTO AMIANTO
GRAZIE A FERNANDA GIANNASI ***

La Saint-Gobain progettava di uscire con minori spese al Brasile

Il concetto di responsabilità sociale è ancora più duro per le imprese quando lo si applica al passato, anche se recente. Bisogna dire che per alcuni settori, come la chimica, il problema è potenzialmente esplosivo.

A Cubatao, a sud di Sao Paulo, uno dei luoghi a maggiore densità abitativa del pianeta, la Società Carbocloro nel novembre 2002 ha scoperto una discarica clandestina che conteneva prodotti assai tossici come l'esaclorobenzene. La zona contaminata è situata a 500 metri dalla fabbrica di Rhodia, che appunto produce questo tipo di prodotti. La fabbrica del gruppo chimico francese è stata chiusa nel 1993 per decisione del giudice, a causa della esposizione del personale a sostanze pericolose. Ma la Rhodia nega ogni responsabilità. Per tutti gli anni '60 e '70, in un'epoca in cui i controlli era pressoché inesistenti, le industrie presenti nella zona hanno moltiplicato i depositi clandestini. Intorno a Santos, il Cesteb (Compagnia di tecnologia e di risanamento ambientale) indaga attualmente sui rischi sanitari generati dall'utilizzazione dei sedimenti fuoriusciti dal canale Dos Barreiros, utilizzati durante i lavori di interrimento, all'epoca dell'urbanizzazione della favela Messico 70. Guiba della Bella Navarro, il nuovo delegato regionale del Ministro del Lavoro per lo Stato di San Paolo, nominato dal Governo di "Lula" da Silva, si augura una rottura con il passato. Ha dichiarato che gli ispettori sono già poco numerosi, circa 3.300 per tutto il paese. Se non sono sostenuti dall'apparato burocratico e se si lasciano corrompere, non si può sperare di ottenere buoni risultati. Stiamo cambiando la metà dei responsabili degli uffici locali e questo ci permetterà di rilanciare una dinamica e di mettere un termine all'inerzia e ai compromessi. Quindi è spesso la mancanza di volontà politica delle autorità locali che permette alle imprese di sentirsi le mani libere nei paesi emergenti e, in questo caso, di sfuggire alle loro responsabilità per fatti accaduti nel passato. In effetti in assenza di una politica ferma, decisa e organizzata, gli scandali non appaiono che episodicamente, grazie a iniziative individuali. Un esempio è costituito dall'amianto. La Saint-Gobain progettava di uscirne con minori spese al Brasile del vespaio dove è anche implicata in Europa e negli Stati Uniti. Con un certo senso dell'anticipazione, il gruppo francese, presente da parecchi decenni in Brasile ha deciso di ritirarsi dalla produzione e dall'utilizzo dell'amianto da questo paese dal giugno 1999, cioè ad un anno dalla messa al bando totale dell'amianto decretata in Francia. Dall'inizio dell'anno nessun prodotto di amianto è uscito dalle fabbriche del gruppo. In realtà, la Saint-Gobain è tuttora l'azionista principale dell'Eternit, che continua da parte sua a utilizzare l'amianto salvando le apparenze.

Ma la Saint-Gobain non aveva previsto nulla alla partenza. E' grazie alla ostinazione di una ispettrice del lavoro, Fernanda Ginnasi, oggi a capo di una associazione di difesa delle vittime dell'amianto, che ha condotto l'azienda francese a rivedere il compenso finanziario previsto, assai poco generoso. Le motivazioni, peraltro, sono stupefacenti. Ci racconta Flemming Hansen, un danese coordinatore della Salute e Sicurezza, che la Saint-Gobain ha dato le seguenti spiegazioni a giustificazione del misero risarcimento proposto, come: "Perché, siccome sono stati poveri tutta la loro vita, non saprebbero cosa fare con tanto denaro e diventerebbe un altro problema per loro..." Le vittime da malattie asbesto-correlate devono invece essere trattate giustamente proprio perché hanno sofferto abbastanza.

Ci spiega Fernanda Ginnasi che per i 2500 casi di vittime registrate, 2000 hanno accettato le condizioni minime proposte dal gruppo: un piano sanitario e tra le 5.000 e 15.000 "reali" di indennizzo secondo la gravità dei casi. Tra i 1.300 e 3.800 euro per saldare tutto il conto! Difficile da giustificare, anche ponderando i calcoli per gli scarti del potere d'acquisto, quando in Francia, un malato grave può ottenere un riconoscimento di 700.000 euro, considerando le somme ottenute a titolo di risarcimento morale. L'argomento ha senza dubbio aiutato Fernanda a guadagnarsi l'accordo proposto da Saint-Gobain. Infatti l'azienda, denunciata alla magistratura, ha accettato di negoziare. Le ultime proposte possono andare fino a 100.000 "reali" (circa 26.000 euro) con un allargamento del ventaglio delle malattie amianto-correlate. Nell'attesa, Fernanda Ginnasi dovrà affrontare due processi intentanti dalla vecchia amministrazione, processi che paga da sé per la sua difesa. Il suo percorso eroico di fronte a imprese giganti, sicuramente sostenute dai migliori avvocati, resta un'eccezione. Ma i casi di questo tipo possono moltiplicarsi di pari passo con la crescita della società brasiliana. Le imprese sono consapevoli che, approfittando di un rapporto di forza favorevole, non sono più da sole a decidere oppure si ferma la responsabilità sociale nei Paesi del Sud.

*** Chi è Fernanda Ginnasi?** Fernanda è brasiliana, discendente di una famiglia italiana che ha lottato contro l'amianto in Brasile ed è divenuta il simbolo vivente di questa lotta. Quando Fernanda ha cominciato la sua indagine sulle misure di sicurezza in Brasile sedici anni fa', quasi nessuno conosceva la pericolosità dell'amianto. L'intero problema restava nell'ombra: ufficialmente non c'erano vittime asbesto-correlate. Quando in molti altri paesi l'amianto veniva messo al bando, in Brasile non solo se ne continuava a fare uso, ma veniva anche estratto in larga scala. La produzione di amianto in Brasile è cominciata con la giunta militare negli anni '70, quando si iniziava a vietarlo in Occidente. Con 200 milioni di chili all'anno, il Brasile si classifica il quinto più grande produttore nel mondo. A differenza del Canada, per esempio, che esporta il 98% dell'amianto che produce, il 70% dell'amianto brasiliano viene utilizzato nel mercato nazionale. Di questo 70% il 90% è destinato alle industrie di costruzione. Più della metà della produzione è controllata da due compagnie, la Saint-Gobain (Francia) e l'Eternit (Svizzera) La Saint-Gobain, tra l'altro, è il principale azionista dell'Eternit. Il grosso boom è stato negli anni '70 quando veniva utilizzato per la costruzione di case a basso costo per le proprietà isolanti. Esso è insano, specie se si pensa che è un materiale insostituibile per il clima caldo umido. È stato anche peggio nel Nord del Brasile dove vi è il più alto tasso di povertà. Lì le fibre si sono disintegrate dopo cinque anni. Inoltre, fino a pochi anni or sono circa il 90% di quelle case hanno il serbatoio dell'acqua in amianto sui tetti ed il 60% di tutte le case sono ancora ricoperte con tegole di amianto. L'amianto è stato molto utilizzato anche nell'industria automobilistica, per isolare i tetti, nei vasi, contenitori, casalinghi e perfino nei giocattoli dei bambini! Ci ha raccontato che la ricerca condotta ha mostrato che c'è un tasso rilevante di casi di cancro nelle zone di alta esposizione all'asbesto.

Organizzazione Convegno Nazionale "Amianto e situazioni di sofferenza"

Erano presenti il Presidente Vito Totire, il Segretario Fulvio Aurora ed i responsabili delle diverse aree del territorio nazionale e gran parte dei soci Aea. L'elenco dei partecipanti, per quanti fossero interessati, può essere richiesto via e-mail al seguente indirizzo: aearoma@libero.it

Fulvio Aurora ha introdotto la riunione del direttivo circa l'organizzazione del convegno, ha illustrato i punti fondamentali da trattare. Sono stati concordati gli interventi con riguardo al testo di legge governativo e alle realtà di sofferenza presenti nel territorio per rappresentare al convegno le situazioni più significative ed i punti di criticità rispetto ai quali l'AEA ha assunto una chiara posizione con la richiesta di una modifica sostanziale dell'intera proposta di legge, fatta eccezione per l'art. 1 riguardante l'ambito di applicazione.

I responsabili locali dell'Aea hanno riferito per ciascuna area le diverse situazioni ed è stato evidenziato come con gli "atti di indirizzo" siano stati esclusi dalla possibilità di ottenere i benefici previdenziali numerosi casi che invece dovrebbero essere ricompresi (esempio turnisti, strumentisti e altri). Questo comporta la necessità di un ampliamento di altri reparti produttivi. Situazioni significative a proposito sono state segnalate da Pampaluna e Gritta di Turbigo circa il danno che ne è derivato per numerosi lavoratori. E' stata proposta dunque l'estensione anche a turnisti e strumentisti e sollecitata la modifica sui limiti specie per i dieci anni. Da tutti è stata ribadita la necessità di sanare tale ingiustizia.

Sono intervenuti tra gli altri, Lo Presti (sull'Enel), Di Palo (sulla Samarc - riparazione carrozze ferroviarie - e sull'Inail), Carleo (per la singolarità della situazione del Ministero della difesa e sugli aspetti sanitari), Paolini (sui 18 casi di persone con placche pleuriche da amianto, sulla centrale di Sermide, sulla presenza di amianto nello zuccherificio e sul fatto che l'azienda si rifiuta di mostrare il curriculum dei lavoratori) Cosimi (CGIL Fiumaretta, Torre Valdaliga Sud, sui 36 decessi, di cui alcuni casi di suicidio), Ricci (Civitavecchia, Fiumaretta Spa, situazione dei turnisti e possibilità di riconoscimento, sulla situazione dell'area termica Enel, sulla proposta di legge governativa) e Filonardi (Ferentino), Pischianz sulla vasta realtà di Trieste, sulle iniziative assunte nel territorio e sulla proposta avanzata dalla stessa Aea della Regione Friuli Venezia Giulia. I punti critici della legge sono gli stessi già evidenziati durante la riunione del 22 febbraio u.s. e ribaditi anche in questa occasione. E' fondamentale che la legge non vada avanti così come viene presentata, a meno di una modifica sostanziale altrimenti sarebbe peggiorativa rispetto alla situazione attuale. E' tuttavia necessario attuare completamente la legge n. 257/'92 e aggiornarla.

I punti critici della legge sono, tranne l'art. 1 che apre a tutte le categorie, in particolare l'esosa richiesta dell'onere della prova che spetterebbe al lavoratore, la dimostrazione di aver lavorato per dieci anni, per otto ore e aver respirato 100 fibre litro, la deresponsabilizzazione civile e penale delle aziende, la previsione di 180 giorni per presentare le domande, ecc. Si è convenuto che se questa legge dovesse passare così com'è sarebbe necessaria una seria mobilitazione di tutti gli iscritti anche in sede locale oltre che davanti al Senato. E' previsto però da parte governativa e non solo che la legge venga portata avanti comunque e questo è motivo di preoccupazione e di allerta per tutti.

Alle ore 14,30 è iniziato il Convegno presso la sede del Senato, Via di S. Chiara, alla presenza di deputati e senatori (della Commissione Lavoro) per fornire un quadro completo o almeno significativo delle diverse realtà di sofferenza presenti sul territorio e rammentare i punti critici del testo di legge su cui si richiede una modifica. Sono intervenuti, come concordato, i diversi referenti dell'Aea e a turno deputati e senatori della Commissione Senato, dell'opposizione e della maggioranza.

In particolare si rileva che il senatore Fabbri, relatore della legge, nel suo intervento è apparso assai più restrittivo circa la possibilità di accogliere le richieste avanzate da tutta l'opposizione sui limiti (art. 2 della proposta di legge) delle 100 fibre litro nonché delle otto ore, dei dieci anni e della esenzione dalla responsabilità civile e penale per le aziende. Praticamente sull'intero testo...

Altri interventi non hanno evidenziato cambiamenti rispetto alle posizioni già assunte in precedenza e soprattutto rispetto alla riunione del 22 febbraio organizzata dall'Ulivo presso il Senato. Il Sen. Pizzinato, impegnato in altra sede, ha inviato uno scritto di cui è stata data lettura in cui ha ribadito la fondamentale importanza di concludere l'iter della legge.

Quanto alla nostra Associazione la posizione assunta è ormai nota a tutti.

Altri interventi, tra i quali quello del Consigliere regionale Rea hanno portato in luce la proposta di legge regionale del Lazio che è attualmente non ancora portata alla discussione in commissione, data la scarsa volontà della Giunta Regionale Storace a voler risolvere tale genere di problemi.

Si evidenzia quindi un momento particolarmente difficile in cui occorre una massa critica consistente e significativa. La legge dovrebbe essere votata in prima battuta verso la fine di giugno per poi passare alla votazione successiva, previa la copertura finanziaria da trovare e che rappresenta un problema non secondario.

A.V.

**RELAZIONE E CONCLUSIONI SUL CONVEGNO
“AMIANTO E SITUAZIONI DI SOFFERENZA”
ROMA - 8 MAGGIO 2003 – ORE 14,30
SENATO - VIA S. CHIARA**

1. Introduzione

Sono tre gli ordini di problemi su cui dobbiamo intervenire

L'AMIANTO COSTITUISCE UN'EMERGENZA AMBIENTALE E SANITARIA NAZIONALE (E INTERNAZIONALE). La presa di coscienza della presenza di amianto nel nostro paese (23 milioni di tonnellate), dei danni che ha fatto negli anni (migliaia di morti), dei circa 4000-5000 morti ogni anno allo stato attuale, dei malati e morti che ancora purtroppo ci dobbiamo aspettare per molti altri anni, non è sufficientemente diffusa fra la popolazione ed è poco diffusa fra le autorità sanitarie del nostro paese. Abbiamo avuto una legge importante, ma tardiva, -1992 – legge che è stata ed è mal applicata. Applicata a macchia di leopardo, non applicata nella sua interezza. Pertanto il problema delle bonifiche, precedute dai censimenti dei siti contaminati, resta ed è pesante. Non sono terminate – a volte nemmeno iniziate – le bonifiche dei siti più importanti e storicamente conosciuti come la ex miniera di Balangero, la ex ETERNIT di Casale Monferrato, i numerosi altri luoghi di produzione dell'amianto: FIBRONIT, CEMAMIT, MATERIT. Restano anche da bonificare molti siti industriali dimessi e non, dove l'impiego dell'amianto anche se non come materia prima è stato massiccio. Per non parlare delle migliaia di metri e di metri quadri di materiale contenente amianto impiegato nelle abitazioni, nelle condotte d'acqua, come coibente, ecc.

L'AMIANTO PONE PROBLEMI DI CARATTERE PRETTAMENTE SANITARIO. Infatti molte persone lavoratori e cittadini che vengono colpite da malattie asbesto correlate hanno bisogno di essere curate nel migliore dei modi e non sempre trovano risposte adeguate. Inoltre ci sono problemi di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti al fine di creare le condizioni per mantenerli il più a lungo possibile in salute. Pure ci sono necessità di ricerca perché si trovino cure il più possibile efficaci per i colpiti da malattia da amianto e al tempo stesso si studino possibilità di diagnosi precoce per gli ex esposti. Anche se sul piano epidemiologico non vi è più nulla da dimostrare in quanto a pericolosità dell'amianto è auspicabile che in determinati territori o su determinate coorti di lavoratrici e di lavoratori si facciano nuove o ulteriori verifiche epidemiologiche.

L'AMIANTO PONE PURE PROBLEMI SUL PIANO DEI RICONOSCIMENTI E DEI RISARCIMENTI. In effetti è previsto dalla legge 257/92 un riconoscimento per i lavoratori che sono stati esposti all'amianto per oltre 10 anni ed inoltre altre leggi stabiliscono il riconoscimento (con notifica obbligatoria) della malattia professionale per i colpiti. Ancora gli aventi titolo possono richiedere la condanna penale nei confronti di chi ha indebitamente esposto all'amianto con la conseguente richiesta di risarcimento del danno. I riconoscimenti e i risarcimenti esistono, ma le difficoltà e le contraddizioni che si incontrano sono pesanti e sempre maggiori. Non solo, ma il testo coordinato, uscito dal gruppo ristretto del Senato va nella direzione di risolvere il problema prevalentemente negandolo; di fatto finisce per eliminare i benefici previdenziali e per assolvere penalmente e dai danni civili i datori di lavoro che non hanno rispettato le leggi, pur esistenti, nel passato.

DI TUTTO QUESTO OGGI DOBBIAMO PARLARE, MA HA PARTIRE DA CASI CONCRETI, DI SOFFERENZA, COME LI ABBIAMO CHIAMATI.

Sintesi conclusioni e proposte

Al convegno dell'8 maggio presso il Senato della Repubblica sono state espresse le situazioni di sofferenza che riguardano le esposizioni vecchie e nuove all'amianto. L'associazione esposti amianto si è mostrata all'altezza del compito sia perché ha mostrato di intervenire sull'intero territorio italiano: dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, sia perché ha fatto delle proposte concrete e precise di soluzione del problema e dei problemi.

Questa sintesi, tratta solo delle proposte complessive e degli interventi dei parlamentari, lasciando ai rappresentanti AEA che sono intervenuti ed anche quelli che per problemi non hanno potuto intervenire, (in particolare AEA di Cagliari, AEA di Padova, Comitato per la difesa della salute di Sesto S. Giovanni, Comitato di Broni (PV) per la bonifica del territorio).

Anzitutto pensiamo vada accolta la proposta del senatore Tommaso Sodano di costituire una commissione dell'AEA ed eventualmente (aggiungiamo noi) di altri movimenti e associazioni interessate e qualificate che possa costituire una interlocuzione permanente con il comitato ristretto e la commissione lavoro del Senato relativamente alla discussione in corso.

Quanto al merito Aurelio Pischianz (AEA Trieste) ha all'inizio riassunto per punti la posizione dell'AEA, ripresa poi dagli altri intervenuti e ridefinita da Vito Totire. Senza starli a ribadire tutti per brevità sottolineiamo ancora una volta la necessità di riaffermare il rischio zero per i cancerogeni, amianto in testa. Effettivamente questo è il grande nodo che sta in testa alla prevenzione, al problema del riconoscimento e non ultimo a quello dei risarcimenti. Il senatore Luigi Fabbri che è il coordinatore della commissione ristretta (in un certo modo rappresentante del Governo) ha fatto riferimento alla necessità di avere un punto di riferimento per definire i riconoscimenti dei benefici previdenziali ed ha citato oltre il DLg 277/91 anche i TLV (valori limiti ponderati) previsti dall'associazione degli igienisti USA (ACGH). Un discorso non soddisfacente ne

accettabile per primo, come ha fatto notare Emilio Pampaluna dell'ENEL di Turbigo, perché anche l'ACGH ha calcolato non l'assenza di rischio, ma quanti morti la società sarebbe in grado di accettare in termini di malati e di morti in funzione del "vantaggioso" impiego dell'amianto, ed inoltre non si menziona mai il fatto che nel passato mai o quasi mai sono stati fatti prelievi e determinazioni di quantitativi di amianto presenti nei luoghi di lavoro. In fondo come abbiamo visto il criterio delle 100 fibre litro ha dato adito alla più ampia discriminazione da parte dell'INAIL, meglio è stato preso a pretesto per riconoscere meno ex esposti possibili.

Ed infatti l'altro grande nodo che deve essere affrontato e sul quale abbiamo dovuto di nuovo constatare il silenzio (in questo caso non significa l'assenso) dei parlamentari del centro sinistra è proprio quello dell'INAIL, ovvero di questo tanto grande, quanto potente istituto, che non vuole mollare al territorio, cioè alle A-USL (Dipartimenti di prevenzione), l'onere di effettuare i riconoscimenti degli infortuni e delle malattie professionali, quindi anche delle esposizioni all'amianto. Il criterio di riconoscimento dovrebbe essere semplice: devono essere riconosciuti quelle lavoratrici e quei lavoratori che si trovavano in luoghi di lavoro dove l'amianto era presente e dove può essere dimostrato dalla A-USL, dall'azienda stessa, dall' INAIL (pagamento del premio assicurativo contro l'asbestosi), dal lavoratore e in corrispondenza a quanto conosciuto nella letteratura scientifica. Pertanto non può essere accettato che il Tribunale di Milano abbia rifiutato di riconoscere la responsabilità dei dirigenti della Breda di Sesto S. Giovanni. Poiché non può dire che l'amianto alla Breda non c'era (come sarebbe stato possibile allora in una fonderia il contrario?) finisce per affermare sull'unica indagine strumentale effettuata in fabbrica (a reparto fermo) che ha presentato valori molto bassi, che il rapporto causa (amianto manipolati dai lavoratori) effetto (morti per malattie asbesto correlate) non è dimostrato.

In questo convegno abbiamo nei fatti affermato l'interlocuzione dell'AEA con la commissione senatoriale che si occupa delle modifiche della 257. Il senatore Tommaso Sodano ha pure proposto di fare della nostra associazione un'interlocutrice permanente. Certamente questo ci trova molto favorevoli; comunque seguiremo ogni evoluzione pronti ad intervenire. Gli associati dell'AEA in prima persona, e tentando di coinvolgere lavoratori e sindacati, manifesteranno davanti al Parlamento se la proposta di legge governava non verrà profondamente cambiata.

Un'informazione aggiuntiva, di questi giorni, è degna di nota: si tratta della decisione del giudice Roberto Rivero (Tribunale di Ravenna) che ha concesso i benefici previdenziali ad alcuni lavoratori che sono andati in pensione prima del 1992. E questo in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale, pronunciata nell'ottobre del 2002 Abbiamo chiesto agli avvocati dell'associazione di valutare il problema nel merito e di dirci che ne pensano; comunque certamente questa sentenza apre di nuovo lo spiraglio...., speriamo di poterlo allargare.

(INTERVENTO DI Aurelio Pischianz, presidente AEA FVG al convegno dell'8.05.03)

**Associazione Esposti Amianto Regione Friuli Venezia Giulia "ONLUS"
Piazza Duca degli Abruzzi, 3- 34132 -TRIESTE - Tel/fax 040-370380
www.triesteincontra.it - aea@triesteincontra.it- E-mail : aeatrieste@virgilio.it**

Alla c.a. del Sottosegretario al Lavoro On. Brambilla dott. Alberto

L'intestata Associazione, chiede gentilmente di poter esprimere le proprie proposte in merito alla nuova legge sull'Amianto che andrà a modificare l'art.13 nei comma 7 e 8 della L.257/92.

1) Risarcimento a tutte le vedove e superstiti di persone decedute per cause amianto/correlate, e mai risarcite dagli Enti Previdenziali per svariati motivi ad esempio L.335/95 (divieto di cumulo).

2) Riconoscimento dei benefici previdenziali anche ai pensionati ante 28/04/92 (i più colpiti dalle malattie e dalla mortalità precoce) visto che il periodo dell'avvenuta esposizione si riferisce comunque a prima di quella data, non fosse altro per un senso di equità. E' da notare per quanto riguarda la nostra Regione, che i richiedenti hanno un età media superiore ai 62 anni e come quota di contributi già versati ai vari Enti di riferimento sono più vicini alle 40 annualità che alle 35, pertanto la spesa non è pari a quella dei lavoratori ancora in esercizio.

3) Riconoscimento dei benefici previdenziali ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza diversi dall'INAIL-INPS come ad esempio gli artigiani demonizzati dalla sentenza di

Cassazione n. 11110/2002 si vuole forse dimostrare che i loro polmoni sono immuni dal pericoloso materiale (in questa settimana abbiamo ricevuto la visita di due ascensoristi con il mesotelioma, sono forse figli di un Dio minore?). La stessa storia si ripete con i marittimi che solo a sentenza in quel di Ravenna sono stati riconosciuti, mentre in quel di Trieste la ex proprietaria degli stessi rimorchiatori si rifiuta persino di fornire il curriculum lavorativo di esposizione al personale di macchina. E queste sono solamente due di decine e decine di situazioni che amareggiano tutti i cittadini.

4) Per quanto riguarda il comma 7 chiediamo che il riconoscimento al diritto dei benefici non sia vincolato ne da percentuali d'invalidità ne tanto meno da limiti temporali per avere il diritto, si sa benissimo che chi contrae una di queste malattie, ha una esistenza in vita inferiore di circa 7 anni rispetto a chi l'amianto non lo ha mai visto ne respirato.

5) Chiediamo fermamente un piano di bonifica per quanto riguarda le aree portuali di Trieste che in quanto ad' amianto sono state le più trafficate d'Italia e del mondo negli anni 1970-1980, oltre ai vari Cantieri navali la Ferriera l'ex Aquila oltre a tante altre realtà produttive di questa Regione FVG. Bisogna pensare che se non verranno fatti questi interventi, i nostri figli e nipoti continueranno a respirare amianto, con tutte le conseguenze di cui siamo a conoscenza.

6) Chiediamo l'eliminazione della norma restrittiva delle 100 fibre /litro per 8 ore al giorno e per un periodo di 10 anni, chiedendo però di porre un limite minimo e massimo più ragionevole così da poter soddisfare con le stesse risorse, una platea più vasta degli aventi diritto.

7) Ci dichiariamo contrari alla richiesta di depenalizzazione dei datori di lavoro in materia di amianto e chiediamo che essi vengano obbligati al rilascio dei curriculum di esposizione all'amianto, non fosse altro per il diritto alla tutela della salute già previsto dalla Legge Regione FVG n.22 del 26 luglio 2001.

SEZIONE GIURIDICA

**TRIBUNALE DI RAVENNA
SENTENZA 26 Marzo 2003
REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Roberto RIVERSO, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta a ruolo il 19.12.2001 al n. 1636/2001 del registro generale contenzioso promossa da :

1. S.S.

2. C.G.

3. C.G.

4. B.A.

5. M.G.

6. P.C.

7. M.R.

8. B.G.

9. V.R.

10. M.U.

tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. *** e dall'Avv. *** ed elettivamente domiciliati in

Ravenna, giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

attori - ricorrenti

c o n t r o

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv. *** e ***, giuste procure generali alle liti;

convenuta

Oggetto: riconoscimento benefici pensionistici da esposizione all'amianto.

C o n c l u s i o n i

All'udienza del 26.03.2003, i procuratori delle parti hanno così concluso: - per la parte ricorrente: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, azione di eccezione, accogliere le seguenti conclusioni:- accertare e quindi dichiarare il diritto dei ricorrenti all'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992 per i periodi che vengono qui riportati:

1. S.S. DAL 10.04.1973 AL 31.01.1990
2. C.G. DAL 01.04.1969 AL 30.04.1990
3. C.C. DAL 05.05.1971 AL 30.09.1988
4. B.A. DAL 04.06.1962 AL 31.07.1988
5. M.G. DAL 01.03.1962 AL 30.06.1990
6. P.C. DAL 15.05.1963 AL 01.05.1987
7. M.R. DAL 01.03.1962 AL 24.07.1976
8. B.G. DAL 05.08.1970 AL 30.06.1987
9. V.R. DAL 16.05.1960 AL 30.04.1987
10. M.U. DAL 18.07.1972 AL 31.12.1990

e conseguentemente – condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire e ricalcolare la pensione già goduta dai ricorrenti, in riferimento all'art.13, comma 7° L. 257/1992 a far data dalla decorrenza della pensione o da data diversa e a corrispondere i relativi adeguamenti pensionistici dalla stessa data, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria essendo la pensione precedente alla Legge Finanziaria del 1992. Con vittoria di spese, competenze e onorari di cui si chiede la distrazione".

- per la parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale, rigettare l'avversa domanda in quanto infondata. Spese come per legge. Salvis iuribus".

Svolgimento del processo

Con il ricorso depositato in atti i ricorrenti indicati in epigrafe adivano questo giudice contro l'INPS sostenendo di essere stati riconosciuti dall'Inail quali lavoratori esposti all'amianto per aver lavorato presso il datore di lavoro indicato in ricorso svolgendo le mansioni ivi elencate; di essere attualmente pensionati con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della legge 257/92; di aver maturato il diritto alla rivalutazione dei periodi contributivi ai sensi dell'art.13, comma 8 della legge 27/3/92 n.257 il quale prevede tale beneficio per i "lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni...".

A fondamento della domanda i ricorrenti osservavano che l'art.13 della legge 257/92 ha una disciplina composita e preveda una varietà di benefici ("una diversificata gamma di benefici previdenziali; Corte Cost.n.5/2000) distinti per natura, presupposti e destinatari; in particolare richiamavano l'evoluzione legislativa che aveva subito la specifica disposizione del comma 8° dell'art.13, che era stata ad un certo punto novellata con un decreto legge (il n.139 del 5.06.93) col quale si faceva riferimento ad una categoria più ristretta di lavoratori "dipendenti delle imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima..."; ricordavano a questo proposito, che come osservato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5/2000: " In sede di conversione del predetto provvedimento d'urgenza, la legge 4 agosto 1993, n.271 ha soppresso la locuzione 'dipendenti dall' imprese che estraggono o lavorano l'amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, così intendendo soddisfare – secondo quanto si evince dai lavori preparatori – l'esigenza di attribuire centralità, ai fini dell'applicazione del beneficio previdenziale all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie professionali derivanti dall'amianto, escludendo al tempo stesso, ogni selezione che potesse derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro"; che pertanto non era possibile sostenere la limitazione del beneficio ai soli lavoratori appartenenti al c. d. settore amianto ovvero ad astratte categorie merceologiche, perché il beneficio era stato voluto per tutti i lavoratori comunque esposti alla sostanza nociva per oltre dieci anni.

Sulla scorta di tali premesse, ampiamente illustrate in punto di fatto e di diritto, la difesa dei ricorrenti chiedeva l'accoglimento delle conclusioni precisate in epigrafe.

Con memoria ritualmente depositata si è costituito in giudizio l'INPS sostenendo che per ottenere il beneficio previsto dall'art.13, comma 8 cit. non era sufficiente che i lavoratori avessero subito l'esposizione per oltre dieci anni all'amianto essendo pure necessario non essere pensionati al momento dell'entrata in vigore della legge, siccome il beneficio in questione si rivolgerebbe ai soli lavoratori in attività al fine di agevolarne l'esodo; che pertanto l'Istituto aveva respinto le domande di accredito del beneficio contributivo e di maggiorazione della pensione avanzate dai ricorrenti; concludeva pertanto per il rigetto integrale del ricorso.

La causa è stata istruita con il deposito di documenti e dopo la discussione effettuata dalle parti veniva pronunciata la decisione come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

A. I lavoratori ricorrenti sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 257/92 ed essendo stati riconosciuti come esposti all'amianto dall'Inail hanno richiesto il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dal comma 8 dell'art.13 della legge.2571992: il quale recita nel suo tenore testuale (sostituito dalla legge 4.8.1993 n.271) : "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Questo giudice non condivide l'orientamento della giurisprudenza che nega il beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori esposti all'amianto pensionati prima della legge 257; lo stesso orientamento assegna alla norma il fine esclusivo di incentivare all'esodo il lavoratore appartenente del dimesso settore amianto; si tratta di una tesi che risulta in contrasto: con il contenuto della disposizione risultante dalla legge di modifica 4.8.1993 n.271; con la volontà del legislatore resa palese dalla lettura dei lavori preparatori; con la concreta quotidiana applicazione della norma in sede amministrativa; con l'interpretazione che sulla ratio della disposizione ha dato la giurisprudenza di merito, di legittimità ed anche costituzionale; con il sistema normativo e le leggi anche successive; e, non ultimo, con il sentimento di concreta giustizia che deve animare ogni giudice nella ricerca dell'interpretazione della norma maggiormente conforme alla Costituzione.

B. La sentenza della Corte Costituzionale del 21.10.2002 n. 434.

Sulla spettanza del beneficio di cui all'art.13, comma 8° della 257/92 ai lavoratori esposti all'amianto, già pensionati al momento di entrata in vigore della stessa legge, si è pronunciata recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n.434/2002.

La Corte ha respinto le censure di costituzionalità sollevate in relazione agli artt.3,1, e 38 della Costituzione contro l'interpretazione dell'art.13,comma 8 che nega il beneficio ai pensionati ed ha riaffermato che questa disposizione ha la "principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione".

In sostanza anche la Corte Cost. ha ricollegato il beneficio in questione alla dismissione dell'amianto disposta con la stessa legge 257; ed ha quindi sostenuto la tesi che esso abbia la funzione di sopperire alla perdita del posto o alle difficoltà occupazionali per i lavoratori del settore amianto e sia pertanto da riconoscere ai soli lavoratori in attività di servizio a quella data, in determinate aziende, al fine di agevolarne il prepensionamento.

Le sentenze di rigetto della Corte Costituzionale sono, ovviamente, non vincolanti nei confronti del giudice ordinario, libero di procedere all'interpretazione delle leggi in vigore nell'ordinamento positivo e di optare per differenti soluzioni ermeneutiche.

Ritiene questo giudice di dover disattendere la decisione della Corte escludendo che agli argomenti utilizzati possa essere riconosciuta capacità persuasiva.

Va infatti osservato che per individuare il fine del beneficio nei termini sopra indicati la Corte

Costituzionale ha utilizzato esclusivamente pretesi argomenti di natura storica che appaiono di secondaria importanza e, soprattutto, di valore neutro ai fini della soluzione della stessa questione.

Invece di interpretare lo stesso disposto normativo oggetto della censura (secondo i consueti canoni: letterale, logico, sistematico) nel contenuto obiettivo risultante dalla specifica vicenda legislativa che - con apposito emendamento introdotto alla Camera dei Deputati in sede di conversione del decreto legge 169/93 - ha condotto all'attuale testo normativo; alla Corte è parso sufficiente ricordare - per identificare il fine della norma - che la legge 257/92 si ricollegherebbe alla direttiva CEE 477/83 e che la prima stesura dell'art.13, comma 8° della 257/92 diede origine a dubbi interpretativi sotto il profilo della identificazione del quantum della rivalutazione.

Si tratta di argomenti che non appaiono esaustivi ed insuperabili; né soprattutto tali da poter prevalere sull'analisi del testo della disposizione.

Il fatto che la legge 257/92 avrebbe un collegamento storico con la direttiva comunitaria n. 477/1983 - che prescriveva l'adozione di una serie di misure finalizzate all'eliminazione dei rischi derivanti dall'utilizzazione dell'amianto - non è argomento dirimente per identificare la ratio legis esclusivamente con la dismissione dell'amianto.

A tale proposito va considerato che proprio la direttiva 477 non prescrive la cessazione dell'uso dell'amianto; che proprio la l. 257/92 non è legge di attuazione della direttiva CEE 477/1983; che proprio la direttiva n. 477/1983 era già stata attuata un anno prima con il d.lgs 277/1991 il quale non prescrive nemmeno l'eliminazione dell'uso dell'amianto ma punta sulla prevenzione del rischio e sulla tutela della salute dei lavoratori .

Anche in altri Paesi Europei che hanno recepito prima dell'Italia quella direttiva a tutti oggi non vige il divieto di uso di amianto ma sono prescritte solo misure di salvaguardia.

In ogni caso, non si vede come una direttiva comunitaria - che mira a proteggere i lavoratori dal rischio di una sostanza nociva - possa rendere inconciliabile, sul piano logico giuridico, l'accoglimento della tesi sul carattere compensativo del beneficio; tanto più se si riflette che proprio nelle premesse della Direttiva CEE 83/477 si riconosceva che "riducendo il tempo di esposizione a amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse"; ed ancor di più se si considera la tardività, di circa 9 anni, con cui è stata recepita la stessa direttiva ed il fatto che lo Stato italiano sia stato condannato per questo inadempimento in sede comunitaria (il che evidentemente valorizza la prospettiva risarcitoria: perché quanto prima si fosse mosso lo Stato tanto prima si sarebbero create le condizioni giuridiche e storiche necessarie ad evitare che i lavoratori fossero lasciati esposti all'azione nociva della sostanza senza adeguate misure di protezione e ad impedire che l'amianto potesse influire in maniera drammatica sulla vita di migliaia di lavoratori).

L'argomento storico desunto dal richiamo della direttiva 477 non appare perciò di rilievo alcuno ai fini della identificazione della ratio del beneficio, potendo giustificare anche, ed ancor di più, l'ipotesi risarcitoria: come peraltro dimostrano tutte le sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale che partendo dalla rievocazione delle stesse premesse storiche erano pervenute a riconoscere una finalità indennitaria e compensativa a fondamento del beneficio.

2. Altra premessa storica che secondo la Corte influirebbe nell'identificazione della ratio della norma sarebbe la vicenda legislativa che ha portato alla modifica del testo dell'art.13,8.

A questo proposito però la Corte Costituzionale si limita ad osservare che il testo originario dell'art. 13 diede luogo ad incertezze interpretative con riferimento all'identificazione del quantum (periodo di tempo) oggetto della rivalutazione contributiva (solo la frazione eccedente il decennio ovvero tutto il periodo di esposizione purchè superiore al decennio); sicchè il d.l. n. 169/93, convertito con modifiche nella l. 271/93, eliminò questo dubbio e si stabilì che "ai fini della prestazioni pensionistiche" oggetto della rivalutazione fosse "l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione contro le malattie professionali".

Anche sotto questo aspetto però può ripetersi, come sopra, che la necessità di eliminare il dubbio (mera occasio legis del d.l.169/93), relativo all'identificazione del periodo di rivalutazione, risulta, in sé e per sé, argomento neutro rispetto alla identificazione della ratio della normativa; e che in ogni caso questa considerazione non poteva prevalere ed assorbire quella, ben più pregnante a fini esegetici, della valutazione del testo normativo risultante dall'intervento di modifica effettuato dal Parlamento sul decreto legge in sede di conversione.

3. E' su questo aspetto che l'analisi della Corte Costituzionale appare carente: occorre prestare

attenzione – come la Corte aveva fatto in altre occasioni - al prodotto dell'operazione legislativa di modifica della normativa con l'eliminazione da parte del Parlamento di quella parte di essa che delimitava la platea dei destinatari in relazione all'appartenenza dell'impresa al c.d. settore amianto. Su questo aspetto determinante della vicenda la nuova sentenza della Corte Cost. non dà invece alcuna spiegazione; e si limita invece ad evidenziare con evidente petizione di principio “il carattere approssimativo della normativa rispetto ai fini perseguiti” (dunque assegnati alla norma in via assiomatica).

Sul punto fanno però fede i lavori parlamentari che hanno portato alla modifica in sede di conversione del decreto legge 139/93 (vedi resoconto della seduta della Camera dei Deputati 12-14.7.1993); i quali dimostrano come gli emendamenti, appositamente introdotti dalla Camera ed illustrati dal relatore (on. Morgando), fossero intesi – senza alcuna esitazione - a “far sì che per tutti i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni l'intero periodo lavorativo soggetto ad assicurazione obbligatoria sia moltiplicato per il coefficiente di 1,5”. Di più risulta dai lavori preparatori che tutti i deputati intervenuti nel dibattito hanno attribuito lo stesso significato alla norma, richiamando il grave rischio alla salute che hanno corso i lavoratori; rammaricandosi piuttosto del limite di dieci anni; ricordando che la sostanza non ha limite di soglia; richiamando tutte le malattie asbesto correlate; ripromettendosi di intervenire in favore di altre lavorazioni usuranti; senza mai sostenere che il beneficio fosse esclusivamente limitato ai soli lavoratori in difficoltà occupazionali ovvero appartenenti a specifiche aree merceologiche.

Dunque per individuare il fine della norma assumeva un peso determinante considerare (più dell'occasione storica) che l'intervento normativo effettuato fin dal 1993 con la l. 271 risultò ben più esteso di quello richiesto per l'eliminazione del dubbio relativo all'identificazione del periodo della rivalutazione.

La norma è stata infatti deliberatamente mutata nella sostanza sotto due profili essenziali: a. eliminando, in maniera motivata ed a seguito di nutrito dibattito parlamentare, il riferimento alle imprese del c.d. settore amianto (ossia “all'impresе che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima” inserito nel decreto legge ed eliminato di proposito nella legge di conversione); b. allargando l'operatività del beneficio “al fine delle prestazioni pensionistiche” col venir meno del termine conseguimento.

Una piana lettura di questo specifico intervento dovrebbe portare a riconoscere che:

a. eliminando il riferimento alla tipologia dell'impresa ed allargando il beneficio a tutti i lavoratori delle “circa 3000 applicazioni dell'amianto” (v. intervento alla Camera dell'on. A. Muzio; atti cit.) lo scopo dell'attribuzione non può essere più ricostruito in termini di incentivazione all'esodo per i lavoratori del settore amianto (o quantomeno non più in questi termini esclusivi) .

La norma si radica ora su un unico testuale elemento: l'esposizione ultradecennale di qualsiasi lavoratore al rischio amianto (al rischio cioè di contrarre malattie professionali) quale che sia l'attività lavorativa svolta ed il settore d'intervento; quale che sia la situazione occupazionale dell'avente diritto al momento dell'entrata in vigore della legge: occupato nel settore, occupato in altro settore, disoccupato, invalido (e per identità di ratio pensionato).

Per attribuire il beneficio in base a questa norma l'interprete indaga solo se il lavoratore sia stato esposto oppure no all'amianto; non se abbia perso il posto di lavoro o se rischiava di perderlo; come dimostra la concreta applicazione della norma in sede giudiziaria ed amministrativa, ed ora anche la legge 179/2002 (v. avanti).

b. Sotto l'altro profilo, l'eliminazione del termine “conseguimento” ha assicurato il massimo della latitudine all'applicazione di questo beneficio; esso opera infatti non solo ai fini del conseguimento della pensione ma anche ai fini dell'incremento della pensione (come dimostra la concreta applicazione della norma in sede amministrativa) ; e se vale ad incrementare la pensione, già maturata in diritto, del lavoratore in attività nel 92, può valere allo stesso identico fine di incrementare la pensione già conseguita dal lavoratore nel 92.

Insomma dalla nuova soluzione normativa scelta dal Parlamento deriva che tutto il periodo di esposizione sia soggetto alla rivalutazione e che il beneficio operi sempre ed in ogni direzione: serve a far conseguire la pensione, serve al fine di incrementarla, e serve anche al solo fine di accrescere la posizione contributiva (e quindi anche quando non serve ai fini del pensionamento).

E' dunque non si capisce come si possa assegnare alla norma il fine esclusivo di far “ottenere il

diritto alla pensione” se la stessa norma venga poi applicata al caso in cui il lavoratore non possa conseguire la pensione e all’altro caso in cui il lavoratore abbia già acquisito il diritto alla pensione; perché nel primo caso il lavoratore dovrà rimanere al lavoro se vuole acquistare il diritto a pensione; mentre nel secondo caso il lavoratore potrà utilizzare il beneficio al solo fine di incremento della misura della pensione.

Si vorrà almeno in questi casi riconoscere che la norma obbedisce anche a fini diversi dal conseguimento della pensione?

Sotto questo aspetto non si giustifica dunque perché la Corte Costituzionale abbia sostenuto da una parte che il venir meno del termine conseguimento all’interno della disposizione non eserciti alcun rilievo (e cioè la formula legis sia sostanzialmente equivalente a quella originaria), sicché l’espressione deve essere letta “come riferentesi alle prestazioni pensionistiche da conseguire”; e dall’altra parte abbia considerato ammissibile che il beneficio influisca anche ai fini della misura della pensione e non del solo conseguimento (risultato che senza quella eliminazione non si sarebbe potuto produrre).

Sul punto è palese la contraddizione; per la Corte il beneficio serve per agevolare l’esodo e far “ottenere il diritto alla pensione”; ma se il diritto a pensione è stato già conseguito esso serve per incrementare la misura; e se non influisce ne sul diritto ne sulla misura, il beneficio serve lo stesso a meri fini di incremento della posizione contributiva.

4. Occorre considerare che la lettura della vicenda legislativa e dei lavori parlamentari nei termini esposti, come espressione della ratio compensativa del beneficio, era stata accolta – prima della sentenza 434/2002 della Corte Cost. - da tutta la giurisprudenza (di merito, legittimità, costituzionale) in maniera unanime, tanto da poter essere considerato oramai un punto fermo nella contrastata interpretazione della normativa a partire dalla sentenza n.5/2000 della Corte Cost.

La sentenza 434 della Corte Costituzionale ha invece disatteso anzitutto se stessa; ed in particolare le due precedenti sentenze rese sull’argomento: la sentenza del 12.1.2000 n.5 in materia di determinatezza della fattispecie; e la sentenza del 22 aprile 2002, n. 127 in materia di lavoratori addetti alla Ferrovie dello Stato; e quest’ultima sentenza pur essendo stata pronunciata solo pochi mesi prima della sentenza 434/2002 sullo identico aspetto soggettivo della disposizione.

Proprio all’interno della sentenza n.127/2002 la Corte Costituzionale si era soffermata sul significato e sulla portata della precedente sentenza n. 5 del 2000; ed aveva ribadito, come nella prima sentenza, “ che la norma censurata $\frac{3}{4}$ nel testo risultante dalla soppressione (operata in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 169 del 1993) della locuzione «dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse» $\frac{3}{4}$ conferisce **essenziale rilievo**, ai fini dell’applicazione del beneficio previdenziale, all’assoggettamento dei lavoratori **alla assicurazione obbligatoria** contro le malattie professionali derivanti dall’amianto, escludendo, al tempo stesso, **ogni selezione che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro**».

Sicché la stessa Corte Costituzionale osservava che “Coerentemente con tale conclusione, che trova conferma proprio **nelle vicende normative** che hanno preceduto l’approvazione del testo attuale del comma 8 dell’art. 13, **lo scopo** della disposizione medesima è stato rinvenuto nella finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene».

Anche in questa seconda sentenza, relativa ai lavoratori delle Ferrovie, non vi è nessun riferimento all’incentivo all’esodo dei lavoratori del settore amianto al fine di ricostruire la ratio della disposizione; e nonostante che l’oggetto del giudizio riguardasse l’aspetto soggettivo della disposizione, ossia proprio l’identificazione dei lavoratori beneficiari della rivalutazione contributiva - come per i lavoratori pensionati.

Solo che per la Corte Costituzionale dell’aprile 2002, per sapere se i lavoratori della ferrovie fossero o meno destinatari del beneficio, la ratio della norma doveva essere individuata esclusivamente nella “nozione di rischio morbigeno, caratterizzante il sistema della assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL” (concetto che ha come ulteriore portato costituzionale il criterio di parità di tutela a parità di rischio; v. Corte Cost.’74/206; Corte Cost.114/1977); mentre nella sentenza dell’ottobre

2002 sui pensionati il criterio del rischio morbigeno risulta scomparso; non vi si fa nemmeno un cenno; e la ratio del beneficio diventa quella dell'agevolazione all'esodo.

Nella medesima sentenza 127/2002 i presupposti per ricomprendere nel beneficio previdenziale i lavoratori delle Ferrovie dello Stato sono stati individuati dalla Corte Cost. negli stessi comuni presupposti valevoli per la generalità dei lavoratori: “attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno”; e senza che sia stato minimamente richiesto che gli stessi ferrovieri abbiano sofferto crisi occupazionale.

5. Va poi considerato che nella sentenza n.434 del 31 ottobre 2002 sui pensionati la Corte Costituzionale sostiene di non aver mai riconosciuto il carattere compensativo del beneficio: “Né è vero che questa Corte, nella sentenza n.5 del 2000, abbia affermato il carattere risarcitorio del beneficio in esame escludendo che esso abbia invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l'uso dell'amianto di ottenere il diritto alla pensione”.

Su questo rilievo è sufficiente richiamare le parole della stessa Corte Costituzionale dell'11 aprile 2002 n. 127; allorché, proprio a proposito dell'ambito di applicazione soggettivo della norma, osservava come esistano “plurimi elementi esegetici, i quali portano a ritenere che essa sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto, in presenza, beninteso, dei presupposti fissati dalla disposizione stessa, secondo quanto evidenziato dalla già ricordata sentenza di questa Corte n. 5 del 2000. Presupposti richiesti proprio perché la legge n. 271 del 1993 ha voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, sì da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta.”

Va ribadito: “in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta”; perché ciò vale, ovviamente, non tanto per ricostruire una sorta di verità filologica, quanto per evidenziare come ai lavoratori delle Ferrovie il beneficio sia stato riconosciuto in quanto lavoratori assoggettati al medesimo rischio morbigeno da amianto (e non già perché riconosciuti lavoratori coinvolti nel processo di dismissione dell'amianto); e per dirla con le stesse parole della Corte Cost. in considerazione dell' “obiettiva pericolosità che indubbiamente non manca anche nell'ambito del servizio ferroviario”; obiettiva pericolosità che invece non è stata minimamente considerata nella sentenza sui pensionati, nonostante essi fossero già certificati dall'Inail come esposti al rischio.

6. Del resto che quello sopraindicato fosse il reale contenuto delle sentenze rese nella materia dalla Corte Cost. non era stato affermato solo da qualche distratto e superficiale giudice di merito; bensì dopo la sentenza n. 5/2000 della Corte Cost. da tutta la giurisprudenza di legittimità, all'unanimità.

A partire da Cass.4913/2001 che, proprio a proposito dell'avvenuta modifica della norma e dell'allargamento del beneficio oltre il settore amianto, evidenziava come nel corso del dibattito parlamentare si “seguì una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all'amianto per più di dieci anni”. Sicché individuava la ratio dell'attribuzione del beneficio in chiave di “attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art.38 Cost. – in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa spiegata”.

E di analogo tenore sono state le tesi espresse da Cassazione 2926/2002; 10979/2002; 10114/2002; 7048/2002.

Quest'ultima sentenza in particolare nota: “questa Corte ha avuto modo di chiarire, attraverso decisioni adottate in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000, n. 5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in oggetto, sollevate in riferimento agli art. 3 e 81 Cost., che la eliminazione, ad opera della legge di conversione n. 271 del 1993, del riferimento - contenuto sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n. 169 del 1993 - ai “dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse” sia significativa dell'intento del legislatore

di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività produttiva del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale adibizione del lavoratore ad attività soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto".

Tant'è che la stessa Cass. 7048/2002 conclude esplicitamente :

“Destinatari della disposizione in esame non sono, dunque, i lavoratori che abbiano perso - o siano esposti al rischio di perdere - il posto di lavoro di conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, bensì, come si è detto, i lavoratori, quale che sia l'attività produttiva dell'Impresa datrice di lavoro, che abbiano subito una esposizione "qualificata" all'amianto”

7. In relazione a tali precedenti giurisprudenziali la tesi sostenuta da ultimo dalla Corte Costituzionale deve essere quindi considerata come un cambiamento di rotta, tanto più immotivato perché fondato su argomenti non esaustivi (l'argomento storico) che anche il resto della giurisprudenza, per giungere ad una ratio diversa, aveva condiviso integrandolo però con la considerazione dei lavori preparatori e soprattutto del testo della norma modificata dal Parlamento, che dovrebbe essere il punto di partenza di ogni operazione interpretativa.

C. La legge 179/2002 su certificazioni Inail e direttive ministeriali.

Va ora aggiunto che nell'interpretazione di una norma conta anche il quadro sistematico, e dunque non solo le norme precedenti ma anche quelle ad essa successive, quando sono tali da contribuire alla ricostruzione del reale valore normativo della disposizione. Il complesso dell'ordinamento nel cui ambito la norma si colloca deve essere tenuto presente e lo sforzo dell'interprete deve essere diretto ad evitare antinomie e contraddizioni al fine di realizzare il massimo possibile di giustizia in conformità alla Costituzione (ovvero di evitare eclatanti ingiustizie).

Sulla questione che si giudica influisce ora l'art. 18 comma 8° della legge 31.07.2002 n. 179 (in vigore da prima della sentenza 434/92 della Corte Cost.) il quale, ai fini del beneficio di cui si tratta, ha riconosciuto la validità delle “certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro”.

Va ora chiarito che gli atti di indirizzo ministeriali cui si riferisce la norma riguardano le più disparate imprese e settori di attività; nessuno di essi, per quanto se ne sa, attiene al c.d. settore amianto; ad es. a Ravenna gli stessi atti di indirizzo hanno riguardato i lavoratori del polo chimico e gli addetti ai lavori di facchinaggio della Compagnia Portuale: lavoratori che dopo la legge 257/92 non hanno mai rischiato il posto di lavoro; che dopo l'abolizione dell'uso dell'amianto hanno continuato a produrre prodotti chimici ed a scaricare sacchi e merci presso il porto di Ravenna; che non avevano bisogno di essere agevolati ad alcun esodo.

Tutt'altro: la ratio di questa recente norma (che riconosce per legge la validità di un'atto amministrativo) è esattamente opposta a quella che si suppone a fondamento della legge 257; l'art.18,8 della l.31.07.2002 n. 179 è stato infatti emanato per far cessare le opposizioni e le controversie che le imprese avevano intentato sotto vari aspetti contro questi provvedimenti ministeriali, impugnandoli davanti al Tar Lazio e al Consiglio di Stato, al fine di impedire ai lavoratori di lasciare il posto di lavoro; alla base di questo provvedimento di legge non vi è dunque alcuna “difficoltà di mantenere il posto di lavoro o di trovarne altro”. Al contrario i lavoratori volevano abbandonare il posto, mentre le imprese volevano tenerli al lavoro e hanno promosso addirittura delle cause per cercare di trattenerli quanto più a lungo possibile al lavoro.

Proprio per impedire che si realizzasse questo risultato il legislatore è intervenuto: **per affermare che gli stessi lavoratori pur non subendo alcuna difficoltà occupazionale avevano comunque diritto alla rivalutazione contributiva per l'amianto**; e che le certificazioni loro rilasciate dall'INAIL avevano validità.

Dunque dopo la legge del 271/1993, ed a maggior ragione dopo la legge 179/2002, affermare che la norma abbia ancora la principale o esclusiva funzione di permettere ai lavoratori pregiudicati dal processo di dismissione dell'amianto di ottenere il diritto a pensione, significa negare il principio di realtà .

Oggi la stragrande maggioranza dei lavoratori a cui il beneficio è stato accordato sia in base alla legge 271/1993, sia in base agli atti di indirizzo ministeriali (ed alla legge 179/2002) sono lavoratori che non appartengono al settore amianto (sono lavoratori della chimica, delle centrali elettriche,

delle ferrovie, dei cantieri navali, delle compagnie portuali, ecc.); per cui continuare ad opporsi alle istanze dei pensionati sostenendo che il beneficio abbia la esclusiva finalità di alleviare le ricadute e le difficoltà occupazionali derivanti in quel settore dalla cessazione dell'amianto appare non solo sommamente ingiusto, ma soprattutto privo di qualsivoglia collegamento con la realtà.

E' evidente dunque che in questa materia si usano due criteri di giudizio differenti (due pesi e due misure). Ai lavoratori in attività si dice che la legge non ha lo scopo di tutelare il posto di lavoro ma di concedere un beneficio che ha di mira il rischio morbigeno; ai lavoratori pensionati si dice invece il contrario e cioè che la legge non ha funzione compensativa del rischio morbigeno bensì di tutelare la perdita del posto e siccome essi non possono correre questo rischio il beneficio a loro non spetta.

D. Necessità di riconoscere almeno la complessità della funzione sottesa al beneficio.

1. Da quanto fin qui esposto discende quindi la necessità di affermare, quantomeno, che la ratio della legge non sia sempre una e una soltanto (come si suppone in molte pronunce adoperando una semplificatoria *reductio ad unum* pur in presenza delle più disparate situazioni); diventa cioè ineludibile riconoscere che la stessa legge contenga una disciplina complessa ed ammetta finalità composite; che comprenda, accanto ad una finalità di incentivazione all'esodo, una "funzione compensativa dell'obiettivo pericolosità dell'attività lavorativa svolta." (Corte Cost.127/2002)

Si dovrebbe riconoscere quindi che la legge non è tutta rivolta a coloro che perdono il posto (Cass.7048/2002); che a molti lavoratori il beneficio viene concesso in un'ottica solidale e di compensazione del rischio (Cass.4931/2001).

Solo così si può spiegare il riconoscimento del beneficio alla stragrande maggioranza dei lavoratori che non avevano difficoltà occupazionali; ai lavoratori che non sono in grado di raggiungere lo scopo dell' accesso a pensione (con 15 anni di contribuzione, periodo minimo garantito dalla norma); ai lavoratori che beneficiano della rivalutazione a soli fini di incremento della misura della pensione.

Diversamente si potrà continuare a sostenere l'esclusiva finalità di incentivo all'esodo del beneficio ma eludendo la legge 271/1993, la legge 179/2002, la sentenza della Corte Cost. sui ferrovieri; e si potrà continuare a sostenere che l'eliminazione dell'espressione conseguimento non ha alcun valore, contrariamente a quanto dimostra la costante applicazione amministrativa del beneficio previdenziale ai casi di semplice maggiorazione della misura della pensione; e si potrà pure affermare "il carattere approssimativo della normativa rispetto ai fini perseguiti" e sostenere persino che al legislatore del '92 e del '93 "non erano del tutto noti allo stato delle conoscenze scientifiche le circostanze in cui l'amianto poteva essere morbigeno e i tempi di insorgenza delle diverse patologie"; quando secondo unanimi e risalenti conoscenze di carattere medico e scientifico e secondo univoche prescrizioni normative (v. dpr. 303/56, tu.1124/65 , direttiva Cee 477/83, dlgs 277/91) tutti sanno che non esistono limiti al di sotto dei quali possa ritenersi innocua l'esposizione ad amianto; essendo il rischio morbigeno rappresentato dall'esposizione in sé, anche a basse dosi (testualmente la direttiva CEE 477/83); mentre sul punto dell'epoca della diffusione di queste conoscenze la giurisprudenza pullula di ricostruzioni storiche minuziose e documentate (per tutte Cassazione IV Sez. penale,11.5.1998) da cui risulta che già nel 1930 erano noti i rischi di contrazione dell'asbestosi (la cui assicurazione è stata resa obbligatoria già nel 1943 con la legge n.455); mentre "l'associazione amianto-mesotelioma è stata unanimemente riconosciuta fin dal 1965"(Cass. cit.).

Ma se questo è il quadro – tecnico-giuridico, scientifico e storico - in cui occorre inscrivere la tesi di chi nega questo beneficio ai pensionati, allora esso non può essere condiviso da questo giudice alla luce dei principi costituzionali di legalità, uguaglianza e razionalità.

Tutto ciò stride anzitutto ad un elementare senso etico e di giustizia perché imporrebbe a questo giudice di dover affermare che il beneficio in questione sia rivolto all'unico fine di favorire l'esodo di lavoratori in crisi occupazionale, quando nelle migliaia di casi in cui esso è stato accordato - in via giudiziaria ed in via amministrativa – in questa città di Ravenna, nemmeno uno di essi riguardava lavoratori del c.d. settore amianto

2. Del resto proprio la Corte Cost. nella sentenza n.434/2002 lascia spazi che devono essere valorizzati dall'interprete - ad es. laddove parla di " principale funzione" del beneficio in esame, senza escludere che la norma possa rivestire anche funzioni ulteriori; e quando evidenzia nodi che devono essere risolti dall'interprete allorché a proposito dell'allargamento della platea dei

destinatari parla di carattere approssimativo della normativa rispetto ai fini perseguiti.

Appare dunque possibile, senza violare alcun dogma; ed in conformità alla Corte Cost. 127/2002; ed anche senza contraddire la Corte Costituzionale 434/92; ammettere quantomeno che - per effetto delle sovrapposizioni normative, della successiva legislazione, della concreta applicazione in sede amministrativa - la norma non abbia un solo fine ed un'unica ratio.

Ed è in aderenza a quella componente compensativa del rischio, immanente nell'applicazione di questo beneficio, che la rivalutazione contributiva non può essere negata, in virtù di un'interpretazione conforme a Costituzione, al lavoratore certificato come esposto dall'INAIL benchè pensionato ante legem 257: perchè egli si è trovato nella stessa situazione di rischio (se non in una situazione peggiore) del collega di lavoro dello stesso settore al quale l'analogo beneficio dell'incremento della misura della pensione è stato concesso per effetto dell'identica esposizione (subita nel passato).

Ne le due posizioni a confronto - di soggetti che hanno maturato entrambi il diritto a pensione prima della legge 257/92 a prescindere dalla stessa - possono essere differenziate sotto il profilo del fattore temporale; per il fatto cioè che uno dei due si trovi ancora in attività al momento dell'entrata in vigore della normativa.

Si è già visto infatti per un verso che il beneficio viene concesso anche a chi non subisce alcun pregiudizio occupazionale per effetto dell'abolizione dell'uso dell'amianto ed anche a chi non è occupato al momento della legge (come ad es. il disoccupato o l'invalido); mentre, per altro verso, l'esposizione che rileva nella struttura della norma è quella che si è consumata nel passato.

Del tutto incongruo sarebbe infatti pensare di considerare come elemento differenziale tra l'uno e l'altro soggetto una potenziale situazione di esposizione attuale; perché ciò significherebbe anzitutto decretare il fallimento del sistema di prevenzione introdotto con il d.lgs 277/91.

Del resto proprio secondo l'unanime giurisprudenza l'attualità lavorativa non è requisito costitutivo del beneficio; tanto che lo stesso beneficio si applica ai lavoratori già transitati in settori diversi fin da prima della legge; ai lavoratori disoccupati ed agli invalidi. Non si spiega dunque come, in base a quale criterio, nell'ipotesi in cui il beneficio serva a tutti questi lavoratori ai soli fini dell'incremento della misura della pensione, il fattore tempo possa servire a differenziare la situazione di chi è al lavoro o è disoccupato dopo la legge da chi ha cessato il lavoro prima della legge.

E. Gli altri argomenti utilizzati dalla giurisprudenza per negare il beneficio contributivo ai pensionati.

Per maggiore chiarezza anche sistematica va ribadito che questo giudice non condivide nemmeno gli altri argomenti adottati dalla giurisprudenza ordinaria per negare il beneficio ex art.13, comma 8 ai pensionati ante legem 257/92. Queste sentenze solo apparentemente si fondano su una varietà di argomenti di carattere letterale, logico e sistematico; esse discendono in realtà dalla stessa unica (infondata) premessa originaria : quella secondo cui il fine esclusivo della norma sarebbe di rivolgersi al solo lavoratore del settore amianto in crisi occupazionale per fargli conseguire la pensione.

Si tratta, come si è visto, di una premessa contraria alla voluntas legis perché elude una parte del contenuto della legge quale risulta dalla modifica che è intervenuta nel corpo della disposizione attraverso la legge 271/93, con l'esplicito scopo di non limitare l'applicazione della norma a singole categorie di imprese e di estendere il beneficio della rivalutazione contributiva a tutti i lavoratori.

Lo aveva già detto la Corte Costituzionale con la sentenza n.5/2000 e lo dice ora anche la Cassazione 4913/2001 (ma solo quando si occupa di lavoratori non pensionati): " la legge del 4.8.1993 n271 di conversione del decreto legge 193/93 non resse quindi al confronto parlamentare sicchè venne eliminato il riferimento ai lavoratori di "imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima" e si seguì una soluzione che tenendo conto della capacità di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione consente una maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano esposti all'amianto per più di dieci anni".

Caduta questa prima fondamentale ed assorbente premessa, non rimane infatti nulla degli argomenti che si frapponivano alla legittima richiesta dei pensionati ante legem 257/92 di ricevere il beneficio previsto dalla legge.

1. Per ciò che attiene all'argomento letterale la stessa Cassazione (v. sent.5764/2001) ammette che il termine "lavoratori esposti" si addice ad alcuni pensionati (a quelli di invalidità), mentre non si

addice ad altri pensionati (a quelli di anzianità e di vecchiaia); e non certo quindi per motivi letterali.

2. L'ulteriore argomento - secondo cui lo scopo della legge è quello di allontanare i lavoratori dal rischio ("anche in relazione a fatti di esposizione consumati nel passato"; sic), è semplicemente insostenibile perché la legge 257/92 è successiva all'introduzione di un imponente sistema di prevenzione introdotto dal d.lgs. 277/91 e comunque presuppone l'assoggettamento ad un rischio già consumato nel passato con un'esposizione ultradecennale.

3. La tesi secondo cui la legge presuppone un rapporto di lavoro in atto è stata superata dalla stessa Cassazione allorché ha considerato che il principio di eguaglianza impone l'estensione del beneficio anche ai lavoratori disoccupati, a chi ha cambiato azienda, a chi è stato licenziato ed ai pensionati per invalidità civile (v. espressamente sentenza Cass. n.5746 del 19.4.2001, rel. Menichiello).

4. L'argomento secondo cui la norma avrebbe come suo scopo esclusivo, diretto ed indefettibile di assicurare il "conseguimento della pensione" ad alcuni lavoratori - (sempre quelli del settore amianto, per sopperire alla perdita del posto di lavoro ed allontanarli dal rischio), per cui non si può applicare a chi ha già la pensione- non resiste ad una semplice verifica logica e sistematica.

Lo stesso argomento non tiene anzitutto conto del fatto che la rivalutazione contributiva riconosciuta dalla norma non è da sola in grado di assicurare il raggiungimento di questo scopo essenziale, in vista del quale si dice sarebbe stata esclusivamente voluta (non per niente i prepensionamenti sono regolati a parte nella stessa legge).

Il conseguimento della pensione potrebbe non essere in concreto raggiunto con la concessione del beneficio; ad es. se un soggetto ha lavorato solo poco più di dieci anni nel settore amianto non va in pensione con poco più di 15 anni di contributi (quanto ne assicura il meccanismo di rivalutazione previsto dalla norma); questo lavoratore dovrà invece continuare a lavorare, pur potendo usufruire della maggiorazione ex art13, comma 8 che gli verrà comunque accreditata sulla propria posizione contributiva.

Inoltre non si tiene conto del fatto che il beneficio dell'art.13, comma 8° è stato pensato per valere sempre, vale cioè sia per il conseguimento della pensione, sia per la misura della pensione.

Sotto questo profilo cioè non si vuole tenere conto del modo in cui è stato concepito e strutturato il beneficio dalla legge: rapportato al tempo dell'esposizione; al lavoratore spetta tanta rivalutazione contributiva quanto è il tempo di esposizione!. Anche se la stessa contribuzione non fosse sufficiente per far conseguire la pensione (da conseguire più in là); anche se, per converso, essa fosse invece sovrabbondante rispetto al traguardo rappresentato dal requisito contributivo minimo necessario per il conseguimento della pensione, e quindi anche se esso serva solo ad incrementare la pensione (da conseguire o già conseguita).

Insomma nessuna sterilizzazione e decurtazione è possibile; dice la legge: "l'intero periodo lavorativo .. è moltiplicato per il coefficiente di 1,5"; "ai fini delle prestazioni pensionistiche" (vi sono due, non uno, argomenti testuali nella legge a questo proposito).

Va poi considerato che per negare il beneficio ai lavoratori pensionati si neutralizza, si mutila, anche il valore normativo specifico, interno alla stessa disposizione, che discende dall'espressione "**ai fini delle prestazioni pensionistiche**"; un'espressione che con carattere di ampiezza e di novità rispetto all'espressione "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche", utilizzata negli altri commi della stessa norma (ed anche rispetto alla originaria stesura della legge), consentirebbe invece esplicitamente, de plano, la soluzione positiva del riconoscimento del beneficio per i pensionati (per tutti i pensionati) nei limiti in cui il beneficio possa esercitare effetti ai fini di incrementare le prestazioni già conseguite.

5. Non meno infondato risulta poi l'ulteriore argomento che si è opposto alla richiesta dei pensionati, allorché si è pure sostenuto che il beneficio previdenziale non può essere riconosciuto ai pensionati esposti perché nell'ipotesi in cui uno di essi avesse già raggiunto il massimo contributivo...il beneficio non potrebbe essere operativo!

Ma a parte il fatto che una situazione simile potrebbe essere in concreto

riscontrata anche rispetto ad un lavoratore in attività che continui a lavorare pur avendo già raggiunto il massimo contributivo (non c'è nessun divieto in tal senso), occorre in ogni caso obiettare che il legislatore ha previsto come beneficio di tutti gli esposti una rivalutazione contributiva; ed è il legislatore che decide secondo la propria discrezionalità; per cui in concreto il

beneficio è destinato ad operare nei limiti consentiti dal sistema all'interno del quale esso si colloca. L'obiezione non è poi fondata nemmeno in diritto perché anche nei confronti del pensionato che avesse già raggiunto il massimo della contribuzione versata, il riconoscimento del beneficio legale sarebbe in grado di portare ad un utile risultato permettendo la liquidazione di un supplemento di pensione (cioè di una quota aggiuntiva che si somma all'importo già determinato) ex art.7 l.155/81 (circ.Inps 259/94).

Inoltre lo stesso argomento appare comunque incongruo, perché non si può utilizzare come termine di comparazione ai fini dell'applicazione di un beneficio contributivo la situazione di chi versa in una condizione di assoluto favore (avendo già raggiunto il massimo di contribuzione), per negare il beneficio anche a chi è messo peggio e potrebbe trarre una concreta utilità dallo stesso riconoscimento.

Si ripete che il legislatore ha accordato a tutti gli esposti ultradecennali un beneficio di natura contributiva, il risultato che può scaturire da questo beneficio varia a seconda delle condizioni personali dei singoli destinatari e dei limiti di operatività del sistema in cui è destinato ad operare (non solo per i pensionati ma per tutti i destinatari, anche per i lavoratori in attività).

F. Va dunque riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione contributiva nei limiti del periodo di esposizione certificato dall'Inail.

Le spese del giudizio si compensano dato il contrasto che divide la giurisprudenza sulla spettanza di questo beneficio ai pensionati; va posta invece a carico dell'Inps quella parte delle spese processuali che riguarda i lavoratori ricorrenti (Magrini Romano) che al momento della legge 257/92 fossero titolari di pensione o di assegno di invalidità dato che per essi è invece consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, favorevole all'attribuzione del beneficio (Cass.13786/2001).

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c. e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:

Dichiara che i ricorrenti hanno diritto alla maggiorazione ex art. 13, 8° comma L. 257/92 per i periodi di esposizione all'amianto come da certificazioni in atti.

Dispone che l'INPS provveda all'accredito di legge.

Condanna l'INPS alla rifusione parziale delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1200 di cui 1000 per onorari, oltre IVA e CPA, come per legge.

Ravenna, 26.03. 2003

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro dott. Roberto RIVERSO

Depositato in Cancelleria il 20.4.2003

Il Cancelliere

Ringraziamo il dott. Pietro Comba dell'Istituto Superiore di Sanità per averci inviato lo studio epidemiologico che segue

LA MORTALITÀ PER TUMORE MALIGNO DELLA PLEURA A BRONI (PAVIA), 1980-97

Plinio Amendola¹, Stefano Belli², Alessandra Binazzi³, Alessandro Cavalleri¹, Pietro Comba², Marina Mastrantonio³, Stefania Trinca²

1. *Centro Studi e Ricerche sulla Prevenzione nell'Oncologia Professionale, Sezione di Medicina del Lavoro II e Medicina Preventiva dei Lavoratori, Università degli Studi di Pavia, Fondazione "S. Maugeri" Clinica del Lavoro e della Riabilitazione, Pavia*
2. *Istituto Superiore di Sanità, Roma*
3. *ENEA Casaccia, Roma*

Corrispondenza a: *Dr. Pietro Comba Laboratorio Igiene Ambientale Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma e-mail: **Errore. Il segnalibro non è definito.** fax: +39-06/49387083*

Riassunto

E' stata studiata la mortalità per tumore maligno della pleura (1980-97) nel comune di Broni (Pavia) ed in tutto il territorio dell'ex USSL di Voghera per aggiornare precedenti studi che indicavano un'alta incidenza di mesotelioma pleurico a Broni in relazione alla presenza in quest'area di uno stabilimento per la produzione di manufatti in cemento amianto. La mortalità osservata è stata confrontata con la mortalità attesa in base ai dati della popolazione residente nella Provincia di Pavia. Nel periodo in esame a Broni si osserva un incremento significativo (SMR 825, int. conf. 95% 604 – 1100, 46 osservati). L'eccesso di mortalità si accentua negli anni più recenti, riguarda entrambi i sessi, include le classi d'età più giovani, e si estende anche ad alcuni comuni limitrofi.

Parole chiave: amianto, mesotelioma pleurico, mortalità geografica

Introduzione

Il comune di Broni ha rappresentato insieme ad altre località come Casale Monferrato, Reggio Emilia, Bari uno dei poli più importanti dell'industria del cemento-amianto in Italia. Lo stabilimento Fibronit ha operato a partire dal 1919 ed ha prodotto manufatti in cemento-amianto per circa 60 anni.

Una indagine epidemiologica sulla mortalità per tumore maligno della pleura in Lombardia relativa agli anni 1980-1987 aveva segnalato una mortalità specifica elevata tra la popolazione residente a Broni e nei comuni limitrofi di Cigognola, Redavalle e Stradella (SMR = 556; IC 95%: 329-878) ¹. Un significativo incremento della mortalità per questa neoplasia veniva inoltre osservato a Broni nel periodo 1988-1994, (SMR = 1640; IC95%: 657 - 3380) ².

Il mesotelioma pleurico inoltre è stato oggetto di studio in termini di incidenza per il decennio 1980-1989; per questa patologia furono evidenziati tassi di 16.2 x100,000 persone-anno tra gli uomini e di 9.2 x100,000 p-a tra le donne ³.

I dati epidemiologici appena citati avvaloravano l'ipotesi di una mortalità per tumore maligno della pleura decisamente superiore a quella osservata nel resto della regione. Sembravano inoltre concordare con quelli rilevati nei numerosi studi epidemiologici relativi ai principali poli della produzione di manufatti in cemento amianto, svolti in Italia a partire dagli anni '80, che hanno mostrato significativi incrementi di incidenza e mortalità per tumore maligno della pleura fra i lavoratori ⁴⁻⁸, i loro familiari ⁹ e la popolazione residente in prossimità degli stabilimenti ¹⁰.

L'impatto della pregressa esposizione professionale all'amianto a Broni è inoltre documentato dall'elevato numero di casi di asbestosi definiti e indennizzati dall'INAIL fra il 1990 e il 1999: 53 casi (M. Nesti comunicazione personale).

Obiettivo del presente studio è estendere ad un periodo più recente l'analisi della mortalità per tumore maligno della pleura a Broni, considerando inoltre tutto il territorio dell'ex USSL di Voghera, anche al fine di fornire indicazioni per studi epidemiologici di tipo analitico da svolgere successivamente nell'area in esame.

Materiali e metodi

1. Notizie sulla storia e sul sito della Fibronit di Broni

Lo stabilimento della Cementifera Italiana Fibronit spa ha operato a Broni a partire dal 1919. La fabbrica nel 1932 ha intrapreso la produzione di manufatti di cemento-amianto, protraendo la propria attività fino al 1993. La produzione è stata interrotta in quell'anno a seguito della entrata in vigore della legge 257/92 che bandisce l'uso dell'amianto nel nostro paese. La ditta ha mantenuto la denominazione sociale di Cementifera Italiana Fibronit spa fino al 31 agosto 1981 per scindersi successivamente in: Cementifera Fibronit spa, cui è subentrata nel 1988 la ditta Italcementi spa, e Fibronit spa per la produzione di manufatti in cemento-amianto. La prima tuttora opera all'interno dell'area dello stabilimento industriale. Durante l'intero arco produttivo che va dal 1919 a oggi, hanno prestato la propria opera nello stabilimento 3,798 lavoratori dipendenti. La manodopera, come in altri simili poli produttivi, comprendeva sia uomini che donne.

L'insediamento industriale è collocato lungo la S.S. 10 Padana Inferiore. L'area dista circa 600 metri dal nucleo storico del paese e, pur essendo stata in origine circondata quasi esclusivamente da zone dedicate alla produzione agricola, attualmente presenta la maggior densità abitativa del comune. Nel corso degli anni infatti, verosimilmente per l'impulso fornito dalla produzione industriale, l'insediamento è stato

raggiunto dall'espansione urbana residenziale ed artigianale. Gli insediamenti abitativi si estendono fino ad alcune decine di metri dalla recinzione dell'ex-stabilimento, dove alcuni capannoni bonificati sono stati ceduti ad altre aziende. Nella zona nord continua a operare la Italcementi spa.

2. Misurazione della concentrazione di fibre aerodisperse

Non sono disponibili misure della concentrazione di fibre aerodisperse precedenti il 1980.

A partire dagli anni '80 sono stati svolti diversi rilevamenti all'interno dello stabilimento, per valutare le condizioni di inquinamento da fibre di amianto nell'aria. Nel 1980 e nel 1982 le analisi dei reperti ambientali furono eseguite in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) e dal 1984 al 1987 fu introdotta nelle indagini la ricerca di diverse tipologie di fibre (Amosite, Crisotilo e Crocidolite).

In tale periodo i valori riscontrati nelle diverse indagini erano al di sotto dei limiti di riferimento proposti all'epoca dall' A.C.G.I.H. (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) pari a concentrazioni ambientali di 0.2 fibre/cc per la crocidolite, 0.5 fibre/cc per l'amosite, 2 fibre/cc per il crisotilo e altri amianti.

Nell'aprile e nel maggio 1988, i monitoraggi all'interno del reparto materie prime hanno rilevato concentrazioni di crisotilo e di amosite abbondantemente superiori ai limiti di riferimento per un'avaria del "tritatore sacchi". Per tale motivo fu imposta la fermata dell'impianto e la predisposizione ed attuazione di un piano di emergenza. I monitoraggi seguenti del giugno e luglio 1988, novembre 1989, marzo e maggio 1990 hanno rilevato valori inferiori ai limiti di riferimento. I campionamenti, proseguiti dopo il 1993 hanno registrato valori di concentrazione di fibre in costante diminuzione (in media 0,6 – 0,5 ff/l).

Dal 1996 a oggi le analisi effettuate in Microscopia Elettronica, con metodica SEM, mostrano valori stazionari inferiori a 0,4 - 0,5 ff/l per le fibre di lunghezza >5 micron e diametro < 0.3 micron.

I monitoraggi mediante deposimetri hanno evidenziato valori compresi fra 1,3 e 1,5 particelle/decimetro quadrato/giorno (numero di particelle e/o fibre di amianto rilevate per unità di superficie e per unità di tempo di esposizione).

3. Studio di mortalità geografica

Per lo studio della mortalità nell'ex USSL di Voghera è stata utilizzata la Banca Dati Epidemiologica dell'ENEA. È stato estratto il numero dei decessi per tumore maligno della pleura (codice 163.0-163.9 della IX Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie) registrati nei comuni del territorio in esame nel periodo 1980-1997.

Si è quindi proceduto al calcolo dei Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR : Standardized Mortality Ratio) per ogni comune e per l'intero territorio utilizzando per il calcolo della mortalità attesa i tassi di mortalità osservati nella Provincia di Pavia (popolazione residente nella provincia di Pavia al Censimento '81). Questa scelta è stata effettuata per assicurare una buona confrontabilità della popolazione in studio con la popolazione di riferimento. Per una valutazione più complessiva, si consideri che i tassi di mortalità per tumore maligno della pleura nella Provincia di Pavia nel periodo in esame sono di 2.96 x 100.000 negli uomini e 2.73 x 100.000 nelle donne, i corrispondenti dati per quanto attiene l'Italia e la Lombardia sono rispettivamente 2.17 e 1.09 x 100.000 (Italia) e 2.59 e 1.64 x 100.000 (Lombardia). I tassi di mortalità della provincia di Pavia, quindi, sono più elevati di quelli della Lombardia e dell'Italia, e il loro utilizzo per calcolare il numero di decessi attesi può portare a una possibile sottostima, ma non sovrastima, del rischio.

Nel calcolo dell'SMR la significatività statistica dello scostamento fra osservati e attesi è stata valutata in base all'intervallo di confidenza al 95% degli SMR, calcolato utilizzando la distribuzione di Poisson, come attribuibile alla variabilità casuale quando il limite inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risultava inferiore a 100.

Risultati

La Tabella 1 mostra la mortalità per tumore maligno della pleura osservata nel territorio dell'ex USSL di Voghera nel suo complesso, raffrontata alla corrispondente mortalità attesa in base ai dati provinciali. Questo territorio rappresenta valori di mortalità moderatamente più elevati di quelli provinciali; a partire dal quinquennio 1989-94 si osserva un incremento significativo, che si conferma nel triennio successivo in particolare nella popolazione femminile.

Considerando i singoli comuni nel territorio in esame (Tabella 2), emerge in modo marcato il risultato di Broni (SMR 825, int. conf. 95% 604-1100, 46 osservati). Gli altri due comuni che presentano un aumento significativo della mortalità sono Stradella (SMR 201, int. conf. 95% 104-351, 12 osservati) e Redavalle (SMR 577, int. conf. 95% 155-1476, 4 osservati). Va infine segnalato il dato borderline di Bastida Pancarana (SMR 495, int. conf. 95% 99-1445, 3 osservati). La Figura 1 mostra che i due comuni con una mortalità per tumore pleurico significativamente accresciuta e diversi comuni con una mortalità superiore all'attesa confinano con Broni o si trovano nelle sue vicinanze.

Le Tabelle 3 e 4 considerano in maggior dettaglio i dati del comune di Broni. Nella popolazione complessiva, l'SMR cresce nel corso del tempo, e questo incremento è dovuto in particolare all'aumento dello scostamento fra osservati e attesi che si verifica nella popolazione maschile a partire dal 1990 (Tabella 3). L'incremento della mortalità che riguarda tutte le classi d'età è in entrambi i sessi leggermente superiore nei soggetti d'età 45-64 anni rispetto a quelli con 65 o più anni. Un dato di particolare rilievo è l'osservazione, fra le donne, di due casi insorti sotto i 44 anni, a fronte di un atteso vicino a 0 (Tabella 4).

Considerazioni conclusive

La mortalità per tumore maligno della pleura confrontata con i valori attesi desunti dai tassi di mortalità della provincia di Pavia, risulta elevata per l'intera ex USSL di Voghera. L'eccesso riguarda soprattutto il comune di Broni, dove lo scostamento tra casi osservati e attesi risulta particolarmente elevato, in tutto il periodo in esame, accentuandosi soprattutto negli anni successivi al 1990, in entrambi i sessi e in modo relativamente più marcato per le classi di età più giovani.

Altri comuni oltre a Broni hanno mostrato di essere gravati da un elevato carico di mortalità per tumore maligno della pleura, in particolare Redavalle, Bastida Pancarana e i comuni limitrofi. Come si è precisato al paragrafo 3, Materiali e metodi, la provincia di Pavia ha una mortalità per tumore maligno della pleura più elevata di quella della Lombardia e dell'Italia; gli SMR possono quindi essere stati parzialmente sottostimati, ma non sovrastimati.

Il presente studio ha utilizzato la mortalità per tumore maligno della pleura come indicatore indiretto dell'incidenza del mesotelioma pleurico. Va a questo proposito considerato che in Italia, nel confronto dei dati di mortalità con le diagnosi ospedaliere, la percentuale di falsi negativi è stimabile intorno al 25%¹¹; se si fa riferimento ai dati autoptici, i falsi negativi sono più elevati e si evidenzia un'elevata quota di falsi positivi¹². Un recente studio condotto in Toscana¹³, basato sul confronto fra i dati di mortalità e quelli del Registro Mesoteliomi, ha portato, a stime dei falsi negativi e dei falsi positivi dell'ordine rispettivamente del 18% e del 40%. Vi è tuttavia un certo consenso sul fatto che a livello di popolazione si verifichi una sorta di compensazione delle misclassificazioni insorte a livello individuale, e l'uso dei dati di mortalità per evidenziare tendenze temporali e distribuzione spaziale del mesotelioma è ritenuto ragionevole¹⁴.

Un ovvio limite del presente studio è che esso non può contribuire a stimare il ruolo relativo delle esposizioni lavorative, domestiche ed ambientali nell'eziologia del mesotelioma a Broni. A questo fine appare necessaria la realizzazione di uno studio di coorte degli ex-dipendenti Fibronit, ed una registrazione sistematica dei casi di mesotelioma secondo le modalità indicate dal Registro Nazionale Mesoteliomi¹⁵, al fine di stimare l'incidenza del mesotelioma pleurico nel territorio in esame e confermare fonti di esposizione note ed eventualmente identificare fonti di contaminazione precedentemente misconosciute, legate ad esempio all'uso improprio del materiale di scarto delle lavorazioni utilizzato per la pavimentazione stradale e l'isolamento termico. Il dato di una elevata mortalità tra le fasce più giovani della popolazione, se confermato nel tempo, vista la latenza molto lunga con cui si manifesta la patologia, potrebbe infatti essere l'indice di esposizioni avvenute precocemente durante la vita di questi soggetti.

I dati qui riportati, pur sottostimando il fenomeno, suggeriscono che Broni sia il polo italiano del cemento amianto nel quale quest'attività produttiva abbia avuto il maggiore impatto sanitario dopo Casale Monferrato. La consapevolezza della serietà del problema deve essere accompagnata da una conseguente incisività degli interventi di risanamento e di studio.

Conflitto di interesse: assente

Tabella 1. Mortalità per tumore maligno della pleura nel territorio dell'ex USSL di Voghera

Popolazione maschile					
Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC95%	
1980-1984	8	5.8	137	59	270
1985-1989	12	11.9	101	52	176
1989-1994	23	15.2	151	96	227
1995-1997	12	8.5	141	73	247

Popolazione femminile					
Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	

1980-1984	15	9.7	155	86	255
1985-1989	17	13.5	126	74	202
1989-1994	18	10.8	166	99	263
1995-1997	18	10.1	179	106	282

Popolazione totale

Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC95%	
1980-1984	23	15.4	150	95	224
1985-1989	29	25.3	115	77	165
1989-1994	41	25.9	158	113	214
1995-1997	30	18.4	163	110	233

Tabella 2. Mortalità per tumore maligno della pleura a livello comunale (1980-97)

Comune	Osservati	Attesi	SMR (X100)	IC 95%	
Broni	46	5.6	825	604	1100
Voghera	22	21.5	102	64	155
Stradella	12	6.0	201	104	351
Casteggio	4	4.0	100	27	256
Redavalle	4	0.7	577	155	1476
Bastida Pancarana	3	0.6	495	99	1445
Cigognola	3	0.8	355	71	1037
Pietra De' Giorgi	3	0.7	454	91	1326
Canneto Pavese	2	0.9	220	25	795
Montu' Beccaria	2	1.3	152	17	550
Altri comuni	22	42.9	51	32	78

Tabella 3. Mortalità per tumore maligno della pleura nel comune di Broni per periodo di calendario

Popolazione maschile					
Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	
1980-1984	3	0.6	500	100	1461
1985-1989	6	0.9	698	255	1519
1990-1994	10	0.7	1515	725	2787
1995-1997	8	0.6	1264	86	544
Popolazione femminile					
Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	
1980-1984	2	0.4	556	62	2006
1985-1989	6	0.8	800	292	1741
1990-1994	6	1.0	588	215	1280
1995-1997	5	0.6	868	280	2027
Popolazione totale					
Periodo	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	
1980-1984	5	1.0	505	163	1179
1985-1989	12	1.7	726	375	1268
1990-1994	16	1.7	929	531	1509
1995-1997	13	1.2	1072	570	1834

Tabella 4. Mortalità per tumore maligno della pleura nel Comune di Broni per classe di età

Popolazione maschile				
Classe d'età	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%

0-44	0	0.04	0.00	0.00	0.00
45-64	13	1.31	993.85	528.66	1699.63
65+	14	1.44	975.57	532.90	1636.95
Popolazione femminile					
Classe d'età	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	
0-44	2	0.06	3358.93	377.23	12127.40
45-64	6	0.81	743.79	271.60	1618.98
65+	11	1.90	579.40	288.84	1036.78
Popolazione totale					
Classe d'età	Osservati	Attesi	SMR	IC 95%	
0-44	2	0.10	2032.07	228.21	7336.77
45-64	19	2.12	897.88	540.33	1402.24
65+	25	3.34	749.25	484.74	1106.10

Figura 1. Mortalità per tumore maligno della pleura nei comuni dell'ex USSL di Voghera

Bibliografia

1. Di Paola M, Mastrantonio M, Comba P, Marsili G, Paoletti L. Distribuzione territoriale della mortalità per tumore maligno della pleura in Lombardia *Ann Ist Super San* 1991;27(4): 651-656.
2. Di Paola M, Mastrantonio M, Carboni M, *et al.* Esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno della pleura in Italia (1988-1994) *Rapporti Istisan* 2000; 00/9.
3. Magnani C, Comba P, Di Paola M. Mesoteliomi pleurici nell'Oltrepò Pavese: mortalità, incidenza e correlazioni con un insediamento del cemento amianto. *Med Lav* 1994; 85 (2): 157-160
4. Magnani C, Terracini B, Bertolone GP, *et al.* Mortalità per tumori e altre malattie del sistema respiratorio tra i lavoratori del cemento amianto a Casale Monferrato. Uno studio di coorte. *Med Lav* 1987; 78(6):441-453.
5. Magnani C, Terracini B, Ivaldi C, Mancini A, Botta M. Mortalità per tumore e altre cause tra i lavoratori del cemento amianto a Casale Monferrato. *Med Lav* 1996; 87(3):133-46.
6. Belli S, Bruno C, Comba P, Grignoli M. Mortalità causa-specifica dei lavoratori del cemento amianto di Bari titolari di rendita per asbestosi. *Epidemiol & Prev* 1998; 22 (1):8-11.
7. Pettinari A, Mengucci R, Belli S, Comba P. Studio di mortalità degli addetti alla produzione di manufatti in cemento-amianto nello stabilimento di Senigallia. *Med Lav.* 1994; 85:223-230.
8. Luberto F, Belli S, Bittesnich D, *et al.* Studio di mortalità degli addetti alla produzione di manufatti in cemento amianto in Emilia Romagna. *Conferenza Nazionale sull'Amianto. Sicurezza Ambientale e Sanitaria delle Tecnologie Industriali nonché dei Materiali e dei Prodotti di cui alla legge 257/92. Riassunto delle Comunicazioni orali e dei Poster.* Roma 1-5 marzo 1999 p. 151.
9. Magnani C, Terracini B, Ivaldi C, *et al.* A cohort study on mortality among wives of workers in the asbestos cement industry in Casale Monferrato, Italy. *Br J Ind Med* 1993; 50:779-784.
10. Magnani C, Terracini B, Ivaldi C, Botta M, Mancini A, Andron A. Pleural malignant mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos in Casale Monferrato, Italy. *Occup Environ Med* 1995; 52:362-367.
11. Bruno C, Comba P, Maiozzi P, Vetrugno T. Accuracy of death certification of pleural mesothelioma in Italy. *Eur J Epidemiol* 1996; 12: 421-423.
12. Delendi M, Riboli E, Peruzzo P, Stanta G, Cocchi A, Gardman D, Sacco AJ, Giarelli L. Comparison of diagnoses of cancer of the respiratory system on death certificates and at autopsy. In: Riboli E & Delendi M. (Eds). *Autopsy in Epidemiology and Medical Research.* IARC, Lyon. 1991, 55-62.
13. Gorini G, Merler E, Chellini E, Crocetti E, Costantini A.S. Is the ratio of pleural mesothelioma mortality to pleural cancer mortality approximately unit for Italy? Considerations from the oldest regional mesothelioma register in Italy. *Br J Cancer* 2002; 86: 1970-1971.

14. Nelson M, Farebrother M. The effects of inaccuracies in death certification and coding practices in the European Community (ECC) on international cancer mortality statistics. *Int J Epidemiol* 1987;16:411-414.
15. Nesti M, Marinaccio A, Silvestri S. *Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM)*. Roma: Primo Rapporto ISPESL 2001: 1-127.

MEDICINA DEMOCRATICA
ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO
Via Settimio Severo, 59 Brindisi

20/6/2003

COMUNICATO STAMPA

BRINDISI: SI APRE DOMANI IL PROCESSO PER MORTI E
LESIONI GRAVISSIME DA AMIANTO NEL PETROLCHI = MICO.

In data 20 giugno innanzi al Tribunale monocratico, I Sezione Penale, dott.ssa Toscani, si è tenuta la prima udienza dibattimentale del processo penale a carico di Aiello Giuseppe + 22 riguardante le morti e le lesioni gravissime patite da alcuni lavoratori al petrochimico di Brindisi a causa di esposizioni ad amianto.

I capi di imputazione gravanti sugli imputati sono gravissimi ed in particolare riguardano l'omicidio colposo in concorso e le lesioni gravissime colpose in concorso provocate ai succitati lavoratori persone offese da reato.

"Medicina democratica" è già costituita parte civile per provvedimento del GUP dott. Alcide Maritati all'udienza preliminare del 14 febbraio scorso ed è rappresentata e difesa dall'Avv Stefano Palmisano.

(dott. Maurizio Portaluri)

1

1